

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

## VI.

## TORNATA DEL 13 MARZO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Risultamento della votazione per ballottaggio per la nomina dei componenti la Giunta per le petizioni. = Convalidamento delle elezioni dei collegi di Como 1°, Piacenza, Pieve, Manfredonia, Maglie e Agnone. = Votazione per la nomina delle Giunte per la Biblioteca della Camera, per vigilanza sopra le amministrazioni dell'Asse ecclesiastico di Roma, del Fondo per il culto e ballottaggio per la elezione di un vice-presidente della Camera. = Interrogazione del deputato Petrucci sulle condizioni della società del Gottardo e sulle risoluzioni prese dal Governo per tener fronte alla situazione — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Spiegazioni personali del deputato Nicotera — Repliche. = Il ministro di agricoltura e commercio ripresenta il disegno di legge per un'inchiesta agraria e sulle condizioni delle classi agricole — È ripreso allo stato di relazione. = Discussione generale dello schema di legge per disposizioni sulla pesca — Considerazioni del deputato Della Rocca — Osservazioni ed emendamenti del deputato Varè all'articolo 1 — I deputati Alvisi, relatore, Maldini, Di Sambuy ed il ministro per l'agricoltura e commercio li combattono — Sono ritirati — Domande e osservazioni dei deputati Maldini, Mancini e Castellano, e spiegazioni del ministro e dei deputati Maurigi, Di Sambuy e Alvisi, relatore — Osservazioni del deputato Brunetti — Istanza di rinvio del deputato Oliva, ritirata — Approvazione dell'articolo 1. = Risultano eletti a vice-presidente della Camera l'onorevole Coppino, ed otto altri deputati per la Giunta per la verifica dei deputati impiegati. = Annunzio d'interpellanze, del deputato Emanuele Ruspoli ed altri sulla riscossione della tassa di ricchezza mobile, ed altra, del deputato Amadei, sul modo di riscossione della tassa medesima.

La seduta è aperta alle ore 2 20 pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone la seguente serie di omaggi pervenuti alla Camera:

Dal presidente del Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano — Relazione della Commissione nominata dal Comizio agrario di Milano circa le opere di migliorie al podere Lasso, nel circondario di Abbiategrasso, di proprietà dell'ospedale maggiore di Milano, copie 6;

Dal reale istituto di incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche, Napoli — Relazione dei lavori compiuti nel decorso anno 1875, copie 6;

Dal dottore cavaliere Gabriele Montefinale, da Spezia — Discorso pronunziato nella solenne inau-

gurazione dell'asilo infantile di Porto Venere il 6 febbraio 1876, una copia;

Dalla direzione dell'*Economista*, Firenze — Volumetto dal titolo: *Le libre-échange et les traités de commerce européens*, copie 100.

PRESIDENTE. Per affari particolari, chiedono un congedo: l'onorevole Di San Marzano, di giorni 25; l'onorevole Viacava, di 10.

Per causa d'infermità: l'onorevole Riberi, di giorni 8; l'onorevole Angeloni, di 15; l'onorevole Picone, di due mesi.

(Questi congedi sono accordati.)

Annunzio alla Camera il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina dei membri della Commissione per le petizioni.

I votanti furono 310.

Ebbero voti gli onorevoli: Fano 241, Fossa 222,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

Ruspoli Augusto 193, Bortolucci 190, Del Zio 156, Secco 154, Barazzuoli 149, Plebano 151, Sforza Cesarini 145, Paternostro Paolo 147, Righi 143, Bernini 142, Rega 142, Maurigi 142, Antonibon 141, Fornaciari 140.

Altri deputati ottennero minor numero di voti. Le schede bianche furono tredici.

Questi onorevoli deputati di cui ho letto il nome sono chiamati a far parte della Commissione per le petizioni.

La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmessi i verbali, dai quali risultano eletti i signori deputati:

Vittorio Giudici nel 1° collegio di Como;  
Gigante Raffaele nel collegio di Agnone;  
De Donno Oronzo nel collegio di Maglie;  
Nicola Tondi nel collegio di Manfredonia;  
Callegari dottore Massimiliano nel collegio di Pieve;

Lodovico Marazzani nel collegio di Piacenza.

Si dà atto alla Giunta della presentazione dei verbali, e si proclamano eletti i sei deputati del nome dei quali fu data lettura.

(Gli onorevoli Marazzani, Callegari, De Donno e Giudici prestano giuramento.)

L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di un vice-presidente della Camera e votazione per la nomina delle Commissioni: della biblioteca della Camera; di vigilanza sopra le amministrazioni dell'Asse ecclesiastico di Roma e del Fondo per il culto.

(Segue l'appello nominale e la deposizione delle schede.)

Dichiaro chiusa la votazione.

La Commissione incaricata di procedere allo spoglio delle schede per la nomina di un vice-presidente rimane composta degli onorevoli Sole, Ranco, Cantoni, Guerrieri-Gonzaga e Gigliucci.

Si procede al sorteggio delle tre Commissioni che dovranno procedere allo spoglio delle schede per la nomina:

1° Della Commissione permanente per la Biblioteca della Camera;

2° Dei commissari di sorveglianza del Fondo per il culto;

3° Dei commissari di vigilanza sull'Asse ecclesiastico di Roma.

(Segue il sorteggio.)

La Giunta per procedere allo spoglio delle schede per la nomina della Commissione permanente per la Biblioteca della Camera rimane composta degli

onorevoli Longo, Plutino Agostino, Zanardelli, Pisavini, Arese Achille e Amadei.

La Commissione degli scrutatori delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sopra le amministrazioni dell'Asse ecclesiastico di Roma rimane composta come segue: Cavalletto, Papadopoli, Castelli, Maurigi, Lazzaro e Correnti.

Si procede ora al sorteggio della Giunta che dovrà procedere allo spoglio delle schede per la nomina della Commissione di vigilanza sul Fondo del culto.

(Segue il sorteggio.)

Essa rimane composta degli onorevoli: Mosca, Maffei, Maiorana, Giacomelli Angelo, Coppino, Samarelli.

Queste Commissioni sono convocate per stasera alle 8 e mezzo.

PETRUCCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRUCCELLI. Venerdi chiesi d'interrogare il signor ministro dei lavori pubblici sulle condizioni della società del Gottardo.

L'onorevole ministro mi disse che doveva consultare il suo collega degli esteri e perciò differiva il dirmi di 24 ore *se e quando* potrebbe rispondere. Sono passate settantadue ore. Il signor ministro dovrebbe essere al caso di aver presa una risoluzione.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Sabato venni espressamente alla Camera per rispondere all'onorevole Petruccelli; ma come la Camera ricorderà, la seduta fu chiusa dopo la votazione, ed io non potei neanche dichiarare di essere pronto a rispondere a quella interrogazione. Se egli la vuole fare ora, sono prontissimo a rispondergli anche per conto del mio collega degli esteri.

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente...

PETRUCCELLI. Si potrebbe rimandare a domani, perchè non ho qui nessuna nota.

PRESIDENTE. Ella non intende svolgere ora la sua interrogazione?

PETRUCCELLI. Domani o fra un paio d'ore, finchè mandi a prendere le carte che mi occorrono.

PRESIDENTE. Se l'onorevole ministro non ha difficoltà, questa interrogazione avrà luogo domani in principio della seduta.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Se la Camera così vuole, io non ho difficoltà. Ho detto che sono disposto a rispondere anche subito, ma lascio alla Camera di decidere.

PETRUCCELLI. Posso anche svolgerla subito.

PRESIDENTE. Se la Camera consente, l'onorevole Petruccelli avrebbe facoltà di svolgere oggi la sua interrogazione. (Segni di assenso)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PETRUCCELLI SULLE CONDIZIONI DELLA SOCIETÀ DEL GOTTARDO, E SULLE RISOLUZIONI DEL GOVERNO.**

**PETRUCCELLI.** Loro signori sanno dalle voci corse che la società del Gottardo si trova in cattive acque. Il capitale assegnato nella prima sottoscrizione non è sufficiente. Vi sarebbe una mancanza di fondi di 102 milioni. Questa mancanza di fondi non sarebbe però per il traforo del Gottardo, ma è per completare la rete delle linee convergenti.

Per sopperire a questa mancanza di fondi sono in considerazione tre progetti. Primo, quello di riportare i fondi per le linee cantonali alla linea internazionale; secondo, di dichiarare il fallimento della attuale società; terzo, di fare un appello di sussidii agli Stati che nella prima convenzione non intervennero.

Naturalmente i Cantoni hanno risposto che i fondi votati per le ferrovie cantonali erano di indole privata e non si potevano e non vi era convenienza a rivolgerli alla linea internazionale.

Quanto al dichiarare fallita la società, questo partito incontra una immensa ripugnanza presso gli Svizzeri. La Svizzera considera questo lavoro come un monumento nazionale, come noi il Ceniso e la Francia l'Istmo di Suez. Quindi si mette da banda anche questo disperato spediente; maggiormente perchè i sette decimi dei fondi dell'attuale società furono sottoscritti in Svizzera, e l'impresa gode di tanto favore che i luoghi pii stessi ci hanno investito i loro fondi.

Resta il terzo progetto, vale a dire quello di fare un appello agli Stati che non concorsero alla prima formazione della società. Questi Stati sarebbero la Francia, il Belgio, l'Olanda, alcuni Stati della Germania e l'Inghilterra.

Ora, signori, non è a contare sulla Francia, perciocchè voi sapete con quanta gelosia questo progetto fu accolto in Francia al suo primo annunzio. Il famoso De Grammont pareva volesse indire guerra all'Europa. La dichiarazione della guerra alla Germania sopì le spavalderie e le opposizioni.

Non si può quindi fare calcolo sulla Francia, tanto più che essa intende di fare quandochessia il traforo del San Bernardo.

Quanto al Belgio e all'Olanda, probabilmente saranno disposte a fare dei sacrifici, perchè la ferrovia del Gottardo apre loro una comunicazione diretta col Mediterraneo e li avvicina all'Istmo di Suez. E ciò sarà di grande vantaggio pel loro commercio con tutti gli Stati d'Oriente e del Mezzodì.

L'Inghilterra non ha altro interesse che quello

del passaggio della valigia delle Indie. Però neppure per codesto essa vorrà concorrere all'impresa.

Tutti questi Stati sarebbero probabilmente disposti a sacrifici se si trattasse del traforo del *tunnel*. Ora per questo i fondi stabiliti bastano. La deficienza occorre per le linee che confluiscono ed alimentano la grande linea internazionale. Per questa parte, tutta locale e svizzera, è probabile che niun Stato sia disposto a concorrere. Lo ripeto: credo che tutti questi Stati non vorrebbero assentire che alla provvista dei fondi pel traforo del Gottardo, non già per le linee convergenti alla grande linea internazionale.

I fondi per il traforo sono sufficienti; i calcoli non furono sbagliati che per la costruzione delle ferrovie secondarie. Ora, che interesse possono avere le potenze europee in codesto; tranne forse che per rendere possibile la linea internazionale e renderla remuneratrice?

In questo stato di cose non vi sono che due soluzioni: o gli Stati che prima concorsero alla formazione della società sopperiscono ai 102 milioni che mancano, ovvero che l'impresa fallisca.

Io domando quindi all'onorevole ministro che determinazione ha presa il Consiglio del Re per tener fronte all'eventualità.

La situazione è gravissima.

Noi ci troviamo imbarcati in intraprese molte e molto difficili, ed i milioni volano. Sabato sono svaporati cinque milioni della *Trinacria* in uno scambio di sentimenti filantropici tra l'onorevole interpellante e l'onorevole ministro. (*Si ride*) Dei due o tre milioni della società Dreyfus nessuno ha fiutato.

Ho letto nel *Times* che nell'Egitto, dove si trova ora quel sinistro uomo di Scialoja, si ordisce di farci concorrere come garanti di un prestito egiziano, una alla Francia ed all'Inghilterra.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Petrucelli, ella ha proferito un nome onorevole, che è rispettato da tutti noi, dandogli un epiteto sconveniente: la Camera non può permettere simili insinuazioni.

**PETRUCCELLI.** Posso chiamar sinistro chi ci diede senza necessità il corso forzoso ed un miliardo di carta moneta. Del resto è un mio apprezzamento. Dunque dico che in Egitto si macchina di farci concorrere alla garanzia di un prestito egiziano. Il Governo si è, come dissi, imbarcato in tante linee ferroviarie e vi va di un treno da condurci per *express*... in Turchia.

Io domando quindi che cosa intenda di fare il Governo nella condizione in cui si trova la società del Gottardo.

Aspetto dall'onorevole ministro la risposta categorica.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Io aveva da un pezzo qualche sentore delle condizioni finanziarie in cui la società del Gottardo si travagliava: e non mancai di richiamare sulle medesime l'attenzione dell'onorevole mio collega degli esteri, il quale fu sollecito di fare sentire a Berna le nostre preoccupazioni. Se non che un documento, il quale è stato pubblicato giorni addietro su tutti i giornali, ma che io non conosco finora se non in modo affatto officioso, ha gettato sopra le condizioni di quella società una luce, innanzi a cui sarebbe inutile chiudere gli occhi, rivelandoci una situazione delle peggiori che avremmo potuto aspettarci.

Questo è il documento a cui ha fatto allusione l'onorevole interrogante; esso è la proposta di un messaggio che la direzione della società del Gottardo proponeva al Consiglio di amministrazione della società, di indirizzare al Consiglio federale.

Da questo documento risulterebbe che il disavanzo a cui sarebbe esposta la società per adempiere agli obblighi del suo contratto, salirebbe a non meno di 102 milioni!

Io non conosco fin qui, se non in modo anche meramente officioso, che il Consiglio d'amministrazione ha approvato la proposta di questo messaggio; ma il Governo svizzero, al quale secondo il trattato spetta di vigilare sull'andamento della società e sull'adempimento degli obblighi suoi, non ci ha fatto fin qui nessuna comunicazione.

La Camera intenderà come da parte mia sarebbe inopportuno ora di fare qualunque dichiarazione, del genere di quelle che furono emesse dall'onorevole preopinante; intendendo il Governo di conservare in questo gravissimo affare piena libertà di giudizio e di azione, fintantochè non gli vengano fatte delle proposte dai Governi interessati, sulle quali egli abbia maturamente potuto deliberare.

Solamente mi piace di avvertire essere questo uno dei casi frequenti di cui sono piene le storie delle società ferroviarie, e di cui, se l'Opposizione me lo consentirà, tra breve *meminisse juvabit*.

**NICOTERA.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Accenni il fatto personale.

**NICOTERA.** Quando parlava l'onorevole Petruccelli io era fuori.

Mi si riferisce che l'onorevole Petruccelli abbia detto queste parole: i cinque milioni della *Trinacria* sono scomparsi in uno scambio di sentimenti filantropici tra l'onorevole Nicotera interpellante e l'onorevole Minghetti.

Se queste parole sono esatte, io debbo dichiarare che l'onorevole Petruccelli ha un modo tutto suo proprio di giudicare le questioni, e non si preoccupa

mai di quello che può riferirsi ad interessi molto gravi, non solo dello Stato ma anche dei privati.

Se a lui sembra un idillio il non compromettere i cinque milioni che lo Stato ha dato, ed il non compromettere neppure gli interessi di coloro che sono creditori della società, io nulla ho ad osservare: è cosa che riguarda lui solo.

Io ho la coscienza di avere obbedito, non ad un sentimento di gentilezza verso il ministro delle finanze, ma strettamente ad un dovere di giustizia e di onestà politica; e credo di non illudermi giudicando che di questo sentimento non solo sa tenermi conto la quasi unanimità della Camera, ma anche la maggioranza sana del paese.

**PETRUCCELLI.** L'onorevole ministro mi ha risposto in sostanza che non aveva che rispondere, aspettando comunicazioni ufficiali dal Governo federale.

Io ho fatto l'interrogazione unicamente per mettere in guardia il Governo a non arrischiarsi in altra spesa che potrebbe essere pregiudicevole al Tesoro, vale a dire a non ricorrere al supplemento di fondi prima che la Camera ne fosse stata interrogata.

Quando sapremo però che le comunicazioni ufficiali saranno arrivate, l'onorevole Bertani ed io ci proponiamo di fare una interpellanza in regola sulla medesima questione.

Quanto all'onorevole Nicotera, io credo che la mozione non doveva essere portata sabato innanzi alla Camera. Se si trattava di difendere unicamente l'operato del presidente della Commissione e della Commissione, l'interpellanza era superflua. Nessuno li aveva accusati.

**NICOTERA.** Domando la parola.

**PETRUCCELLI.** Ogni scusa era quindi fuori di luogo.

Se si trattava poi di farci sapere i concetti che il Governo aveva sopra questa questione, io credo che bisognava riflettere prima che c'era un giudizio pendente, e non fare l'interpellanza. Una volta fatta però, questa doveva essere espletata in tutte le sue conseguenze senza alcun riguardo.

**NICOTERA.** Nè il presidente della Commissione nè la Commissione sentivano il bisogno di giustificarsi; questo bisogno lo sente chi ha coscienza di avere commesso qualche cosa non regolare, non giusta.

**PETRUCCELLI.** Non doveva farla.

**NICOTERA.** Le risponderò, onorevole Petruccelli.

La Commissione ha una prova evidente che si era regolata bene nel proporre alla Camera l'approvazione di quella legge, poichè la legge è stata approvata alla quasi unanimità dalla Camera. La colpa dunque della Commissione sarebbe stata colpa della Camera.

In quanto poi alla poca logica che l'onorevole Pe-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

truccelli trova nell'aver io presentato l'interpellanza, gli rispondo: come vuole che io sapessi prima le cose che poteva dire il Governo? Come vuole che io sapessi se il Governo aveva curato o no di prendere quell'ipoteca che era la garanzia della legge?

È evidente che per venire in chiaro di tutte queste cose, bisognava interrogare il ministro delle finanze, e quando dalla risposta del ministro fosse risultato che la garanzia era presa in modo efficace, io non avrei esitato allora di dichiararmi pienamente soddisfatto.

Ma siccome le risposte del ministro delle finanze non sono state soddisfacenti (almeno per me, non so se lo sono state per l'onorevole Petruccelli), così mi si è presentata una considerazione di ordine molto superiore a quella che poteva essere la soddisfazione mia, e dell'onorevole Petruccelli, che mi ha consigliato di non presentare una risoluzione alla Camera.

Immagini l'onorevole Petruccelli che la Camera ieri avesse detto che il ministro delle finanze non ha curato di prendere l'ipoteca in modo efficace, immagini che la Camera ieri avesse pronunciato questo voto; sa l'onorevole Petruccelli, istruttissimo in molte cose, ma, mi permetta, non in questa, sa le conseguenze quali sarebbero state?

Noi avremmo detto al magistrato che deve giudicare sulla questione, che deve esaminare se l'ipoteca presa dal Governo è o non è valida, condannate la finanza alla perdita dei cinque milioni. Immagini al contrario che la maggioranza della Camera avesse detto che l'ipoteca è efficace; con questo noi avremmo consigliato al magistrato di mandare a spasso tutti gli altri creditori della *Trinacria*.

Ora, veda l'onorevole Petruccelli di quale interesse era il non pregiudicare la questione, nè in un senso, nè in un altro.

Dunque io credo di avere fatto bene a presentare la interpellanza, non nell'interesse del presidente della Commissione, non nell'interesse della Commissione, non nell'interesse della Camera (io non so se l'onorevole Petruccelli, nel giorno in cui si votò quel progetto, fosse presente)...

PETRUCCELLI. Ci era.

NICOTERA. Tanto meglio... ma la presentai nell'interesse della cosa stessa.

Si era tanto parlato dalla stampa, della quale pure fa parte l'onorevole Petruccelli della Gattina, io non so se il giornale nel quale egli scrive si sia occupato di questa questione; non so neppure se siasene occupato lo stesso Petruccelli; di certa stampa non me ne curo molto, non la leggo (*Ilarità a destra*); ma è certo che la stampa, da due

mesi a questa parte, ha messa la questione all'ordine del giorno. Ora, voleva egli, l'onorevole Petruccelli, che all'apertura della Camera non fosse venuta in chiaro questa questione nell'interesse dello Stato, nell'interesse di tutti? Voleva che fosse rimasto l'equivoco? Io, che non aveva interesse a che l'equivoco rimanesse, ho creduto di far bene a presentare l'interpellanza.

L'onorevole Petruccelli ha pure dimenticato che il presidente del Consiglio rispondendomi ieri ha dichiarato che se l'interpellanza non fosse stata presentata, egli stesso si sarebbe creduto nel dovere di chiarire la cosa?

Detto questo, spero che l'onorevole Petruccelli vorrà rettificare il suo giudizio che, per verità, non sembrami esatto.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

#### PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

FINALI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge per la esecuzione di un'inchiesta agraria e sulle condizioni delle classi agricole in Italia. (V. Stampato, n° 31.)

Nello stesso tempo faccio preghiera alla Camera che le piaccia ripigliare questo progetto allo stato di relazione in cui era rimasto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, presentando il disegno di legge intorno ad un'inchiesta agraria, chiede alla Camera che le piaccia di ripigliarlo allo stato di relazione in cui era rimasto nella precedente Sessione, e ciò in conformità di un'osservazione che fu fatta dall'onorevole Bertani.

Se non vi sono obiezioni, s'intenderà che questo progetto è ripreso allo stato di relazione.

(È ripreso allo stato di relazione.)

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESCA.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intorno alle disposizioni relative alla pesca.

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. *Post tot tantosque labores*, finalmente questo modesto progetto di legge sulla pesca ha l'onore di essere discusso nella Camera.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

Presentato per ben due volte dall'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio, per ben due volte è rimasto colpito dalla chiusura delle rispettive Sessioni parlamentari, ed io per verità non posso lodarmi della indifferenza che si dimostra verso quei progetti di legge i quali tendono a regolare le forze produttive del paese.

Tutti declamiamo: acciò l'Italia sia felice e prospera fa d'uopo promuovere lo sviluppo delle sue forze produttive, e poi quando viene dinanzi a noi un progetto di legge che tenda a regolare le forze produttive del paese, esso è tenuto in non cale, mentre tanti altri progetti di legge i quali tendono ad esinanire il paese, sono aspettati con impazienza, sono discussi con tanta premura e vi si consacra un tempo preziosissimo.

Ora sono lieto di vedere che questo progetto di legge sia finalmente vicino al porto e spero che vi arrivi a salvamento augurandomi che la Camera voglia discuterlo con quella alacrità che la tardanza della discussione del progetto stesso reclama.

Io in generale accetto il progetto presentato dall'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio, ed accetto inoltre una gran parte dei divisamenti degli ottimi colleghi della Commissione; anzi colgo volentieri questa occasione per fare i miei complimenti al dotto relatore della Commissione, della cui amicizia io mi pregio. Ho veduto semplificato questo progetto da quel che non lo erano i precedenti, e ciò è conforme al mio modo di vedere. Infatti io vorrei che l'ingerenza del Governo, che le disposizioni ristrettive della libertà dei cittadini, e del diritto delle cose che quaggiù si trovano, fossero mantenute entro i limiti di pura necessità. Quindi la semplificazione introdotta in questo progetto, come ho già detto, corrisponde ai miei desiderii.

Vorrei però che questa semplificazione si estendesse anche di più e che talune restrizioni che si leggono nel progetto ministeriale, accettato dalla Commissione, siano eliminate quando non vengano giustificate da una necessità imperiosa, quale è quella di conservare la produzione della pesca.

Però, unitamente a questi miei favorevoli sentimenti, debbo esprimere talune mie rispettose critiche per quello che, o è esagerato nel progetto di legge, ovvero nel medesimo si desidera.

Primamente io penso che la Commissione diligentissima avrebbe dovuto risolvere il grave problema della riserva sulla pesca.

Questo problema è stato saggiamente trattato dal relatore, ma non è stato risolto, imperocchè la Commissione si limita a presentare un semplice ordine del giorno col quale è invitato il Ministero a studiare un progetto di legge per l'abolizione dei

diritti di riserva. Ora questi ordini del giorno, questi inviti a studiare non sono per me che una perdita di tempo. Quando una questione è stata studiata regolarmente, fa duopo che sia risolta in termini precisi.

Niuno, signori, ignora che esistono diritti che si chiamano di riserva, i quali sono un residuo, un rudero, dirò così degli antichi diritti feudali che i Baroni ovvero la Corona esercitavano sulle acque; ma le acque di ragione pubblica debbono essere destinate al godimento di tutti quanti, e questi diritti che sono un residuo del feudalismo, debbono essere, per la natura delle cose, per le esigenze dei tempi e pei bisogni pubblici, totalmente aboliti. Si possono mantenere solamente quei diritti i quali sono una conseguenza di un diritto di proprietà sopra acque non d'uso, nè di pertinenza pubblica, sì bene di un privato, di pertinenza privata, poichè allora naturalmente si ricade nel dominio privato, nel dominio individuale, che non può essere distrutto, che non può essere cancellato da una legge qualsiasi. Però i diritti privati sopra le cose di pubblica pertinenza non debbono essere nè punto nè poco mantenuti. Quindi era questa l'occasione, era questo il momento in cui occorreva finirla con questi avanzi del feudalismo.

La Commissione non avrebbe dovuto proporre un semplice ordine del giorno, ma bensì un articolo di legge con cui si dichiari l'abolizione di tutti questi diritti d'uso, i quali sono una limitazione del diritto che hanno le popolazioni, di godere delle acque che sono essenzialmente pubbliche.

È questa la prima critica che mi permetto di rivolgere alla relazione della Commissione.

Un altro grave inconveniente si deplora nell'esecuzione della legge sulla marina mercantile. Questo inconveniente è la divisione dei compartimenti marittimi. Questa divisione, come tutti sanno, fa sì che un pescatore, il quale è iscritto in un compartimento marittimo, non può esercitare il diritto naturale della pesca in un altro compartimento. È questa una limitazione non giustificata da alcun motivo di pubblica necessità, è una limitazione al diritto naturale che hanno tutti di godere delle acque.

Questa limitazione molte volte produce dei conflitti, delle antipatie tra popolazione e popolazione, la qual cosa non è commendevole. Era dunque l'occasione questa di correggere tale altro difetto che si deplora nell'esecuzione della legge sulla marina mercantile. Dovevasi chiaramente affermare che tutti i pescatori possono esercitare dovunque il loro diritto naturale di pescare, sbandando quelle differenze di cui vi ho parlato.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

La Commissione ha esaminato questo argomento, e l'egregio relatore ha svolto delle gravi considerazioni; ma quale è stata la conclusione? È stata una conclusione accademica, cioè quella d'invitare il Governo a presentare un progetto di legge per la eliminazione delle limitazioni che derivano dalla divisione dei compartimenti marittimi.

Ma quando una questione è matura e ben apprezzata, e si è in grado di risolverla, bisogna risolverla; altrimenti si fa dell'accademia a danno del paese. Questo era il momento opportuno di risolvere tale questione, ed io in verità non posso lodare la Commissione, la quale l'ha considerata, l'ha vagliata, ed ha mostrato degli intendimenti precisi in proposito, ma poi si è fermata alla conclusione; in quanto che essa si è contentata di un semplice voto platonico.

Io vorrei quindi che con un articolo espresso di legge si risolvesse pure questa questione.

Inoltre, signori, in un progetto di legge precedente, presentato forse dallo stesso attuale ministro, o dall'onorevole Castagnola, si conteneva una istituzione che io credo commendevolissima, ed era quella dei così detti *probi viri*, cioè degli individui onesti, e riputati, scelti dal seno della stessa classe dei pescatori e degli esercenti l'industria della pesca, i quali *probi viri* avrebbero dovuto interporre come pacieri in tutte le questioni che avvenissero tra persone della stessa classe, e che avrebbero dovuto dare il loro avviso sopra i regolamenti e circa le norme da adottarsi per l'esercizio della pesca.

Ora io vedo scomparire del tutto una simile istituzione. Il relatore ne allega la ragione, e dice che, essendovi i giudici conciliatori, i quali sono destinati per legge a risolvere pacificamente tutte le questioni che possono sorgere non solo tra persone della stessa classe, ma anche tra persone di classi differenti, questa istituzione dei *probi viri* sarebbe stata una superfluità.

Ora, se si vuol dire che questa istituzione non sarebbe stata necessaria per ciò che riguarda il dirimere le contestazioni fra i marinai, io mi acquieto al divisamento della Commissione. Ma per tutto ciò che riguarda la tutela degli interessi della classe dei pescatori, per ciò che riflette la compilazione dei regolamenti per l'esercizio della pesca, io credo che questi *probi viri* sarebbero stati utili e proficui acciò si emanino norme adeguate per l'esercizio di una industria così importante.

Come volete che un Consiglio provinciale, in cui non seggono uomini competenti in fatto di pesca, possa con utilità, con competenza e con cognizione di causa emanare un regolamento, il quale debba

aver forza di legge per l'esercizio di un'industria di questa natura? È sempre l'uomo competente nella materia quegli che può dare consigli più fondati e norme corrispondenti. E però io deploro che questa istituzione dei *probi viri* sia stata condannata nel progetto della Commissione. Io la vorrei ripristinata nel modo stesso che ho avuto l'onore di esporre.

Inoltre, nemico come sono di ogni accentramento, e volendo che l'ingerenza del Governo sia solo là dove una necessità assoluta la giustifichi e la richieda, io non posso ammettere colla Commissione che i regolamenti per la pesca siano progettati solamente dai Consigli provinciali, e debbano poi essere approvati dal Ministero di agricoltura e commercio. Io desidero che i regolamenti siano deliberati ed approvati dai Consigli, i quali sono chiamati a farli. Non vedo la necessità nè l'utilità di questa ingerenza del Governo centrale, il quale da Roma debba vedere se nel golfo di Napoli, alla Spezia o altrove il pesce si debba pescare nel mese di aprile o nel mese di maggio, se la rete debba essere di tanti centimetri o di tanti millimetri. Come volete voi che un ministro che sta nel centro del regno possa essere in grado di comprendere tutte queste specialità e possa risolvere le questioni che non sono di sua competenza?

Quindi questa riserva al ministro del commercio di dar norme ed approvare i regolamenti per la pesca, è un accentramento che non è giustificato per nulla, anzi produce dannose conseguenze in quanto all'andamento di questa industria.

Vi è poi una dissonanza colle altre leggi organiche, imperocchè nella legge comunale e provinciale i Consigli comunali sono chiamati a fare essi i regolamenti di polizia, d'igiene, di edilizia e daziari, e questi regolamenti debbono essere approvati solamente dalla deputazione provinciale; non vi è bisogno di normale approvazione del Governo.

La copia dei regolamenti si manda al Governo perchè vegga se in essi vi sia qualche disposizione che contraddica alle leggi generali, e se il Governo trova in questi regolamenti un tale ostacolo, allora soltanto si annulla. Dimanierachè con questo sistema, che è quello adottato dalla legge comunale e provinciale da cui siamo regolati, secondo questo sistema, il Governo fa le veci di Corte di cassazione, e quindi non è chiamato ad approvare il merito dei regolamenti, sibbene a vedere solamente, se non ci sia opposizione colla legge generale.

Quando non sono in opposizione alla legge generale, il Governo deve necessariamente inchinarsi ad essi, ed io vorrei che si faccia altrettanto pei regolamenti della pesca, e non trovo una ragione suf-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

ficiente perchè per essi debba usarsi una così diversa maniera.

Se un Consiglio comunale si ritiene capace di fare un regolamento di polizia municipale, come non sarà un Consiglio provinciale capace di fare un regolamento per l'esercizio della pesca?

Dunque io non vedo la necessità di questa tutela e vorrei quindi modificata la disposizione analoga, nei termini che ho avuto l'onore di esporre.

Finalmente, o signori, vi era una grande industria da tutelare, e questa è quella del corallo, per la quale gli Italiani hanno un primato incontestato ed incontestabile sulle altre nazioni.

La Francia ha fatto tutti gli sforzi possibili per togliere agli Italiani questa supremazia nella pesca del corallo. I governanti di quella eminente nazione hanno stabilito privilegi e facilitazioni, ma non hanno cavato nulla, in quanto che quell'istinto naturale che hanno gli Italiani per questa pesca non può essere raggiunto dai cittadini di altre nazioni.

Infatti, o signori, ai pescatori di corallo in Francia furono accordati tutti questi privilegi: concessione di pezzi di terreno ai pescatori; costruzione di borghi e di appositi ospedali pei pescatori infermi; « disgravio di lire cinquanta a pro dell'armatore per ogni marinaio della sua corallina che fissi stabile dimora in Barberia; franchigia della tassa di patente; esenzione dalla leva di terra e di mare per due generazioni. »

Vedete un po' quali e quante protezioni ed incoraggiamenti ha accordato il Governo francese ai pescatori di corallo! E quasi che tutto questo non bastasse, il Governo francese ha stabilita una propaganda continua per attirare sul suo territorio i cittadini italiani, perchè vedendo che i suoi non avevano la fibra sufficiente all'esercizio di questa pesca, e che con tutti i privilegi, con tutte le esenzioni, con tutti gli incoraggiamenti, rimanevano sempre al disotto degli italiani, il Governo francese pensò di attirare gli italiani a sè e spingerli a diventare francesi, credendo in questo modo di far attecchire nel suo territorio questa industria della pesca del corallo. Ma finora, per nostra fortuna, non è riuscito, neppure con questo mezzo, ad ottenere il suo intento.

Ora, che fa il nostro previdente Governo per incoraggiare, per spingere quest'industria del corallo? Debbo dirlo, o signori, con mio dispiacere sommo: non solo il Governo nostro non fa nulla, ma non toglie neppure certi ostacoli, certi impicci che attraversano quest'industria. Io, coerente ai miei principii di volere la minore ingerenza possibile del Governo, non vengo a sostenere, nè a chiedere che il Governo italiano debba contrabbilanciare i modi

adoperati dal Governo francese e fare egli pure altrettanto per l'industria del corallo, ma dico che almeno si debbono togliere certe prescrizioni e introdurne talune altre le quali valgano a rimuovere gli ostacoli all'esercizio di quest'industria, a facilitarne, e non ad impedirne l'esercizio e lo svolgimento. Questo è il mio desiderio.

Ora, il progetto di legge sottoposto al nostro esame non presenta che delle magrissime innovazioni in favore della pesca del corallo, ed io, in verità, non posso dichiararmi pago di quello che si fa in proposito. Questa, onorevole ministro, era la propizia occasione di mostrare coi fatti, non colle parole, la volontà decisa del Governo di voler spingere e migliorare un'industria di tanta importanza; ma ciò che si propone è cosa così povera, così tapina che non mi pare valga la pena di parlarne.

Dirà l'onorevole ministro: ma che cos'altro volete? Quale altra proposta intendete fare? Ed io dirò in poche parole quello che desidero che si faccia, senza parlare di incoraggiamenti, di privilegi e di largizioni.

Intendo solo che si tolgano gli ostacoli a questa pesca.

E quali sono questi ostacoli? Ve ne sono parecchi nella legge della marina mercantile la quale può benissimo essere corretta in occasione della legge sulla pesca, perchè si può acconciamente raggruppare tutto quello che riguarda la pesca nella legge attuale, rimanendo il di più nel Codice della marina mercantile.

Era questa l'opportuna occasione per fare qualche cosa.

Diffatti, per la nomina dei capitani avrebbe dovuto accordarsi una maggiore facilitazione di quella che attualmente vige per la legge sulla marina mercantile. Per essere capitano mercantile ci vuole oggigiorno niente meno che l'età di 25 anni, e si deve fare un esame gravissimo, difficilissimo, che pochi possono superare. Fino a che si tratta di un capitano che deve comandare un legno di grossa portata, che deve cimentare la navigazione transatlantica, io capisco tutte queste cautele, tutte queste garanzie; ma trattandosi di un individuo che deve comandare una piccola barca peschereccia, che non presenta altro cimento se non quello di andare a pescare in un mare estero, tutte queste cautele non le trovo necessarie; ed intanto queste cautele ridondano ad impedimento dell'industria.

Che male c'è che il capitano di questa barca, invece di avere 25 anni, ne abbia 21? Si può essere consigliere comunale a 21 anni, e non si potrà essere comandante di una barca peschereccia a questa età? Tanto io non lo capisco.



Che male c'è che per essere capitano di un piccolo battello, il quale non deve attraversare un procelloso Oceano, e per cui non si richiedono cognizioni di meccanica navale od altre simili cose, che male c'è, dico, che l'esame d'idoneità sia ristretto nei suoi giusti confini?

I padroni delle barche inoltre si lamentano come non si adoperi una sufficiente energia per l'arresto dei marinai disertori, i quali, disertando, compromettono il capitale che si è messo in quella industria, e compromettono anche la riuscita della pesca.

Si deplora ancora che per delitti di poco momento, pei quali non c'è bisogno del carcere preventivo, si spedisca il mandato di arresto contro i pescatori, i quali, invece di andare alla pesca, devono languire in carcere, con grave pregiudizio del capitale impiegato e della pesca che si doveva intraprendere.

Tutti questi impacci, tutti questi impedimenti dovrebbero finire, ed in questo modo la pesca di cui si tratta potrebbe ottenere un maggiore incremento.

Concludo quindi dicendo che non voglio privilegi, che non voglio concessioni come quelle che ha fatto il Governo francese; ma desidero che almeno tutti questi ostacoli, questi intoppi siano eliminati. Questo è quello che io propongo, e vorrei che la Camera vi faccia buon viso, adottando le analoghe disposizioni di legge, incitando anche il ministro del ramo a volersi ispirare a questi divisamenti.

Da ultimo, vi è nel progetto di legge una disposizione che riguarda i banchi di corallo che si trovano; e la disposizione di legge dice che il ritrovatore di questi banchi di corallo abbia il diritto di usufruirne a preferenza degli altri.

Io accetto questa disposizione, l'accetto pienamente, e voglio augurarmi che anche la Camera vi aderisca. È una disposizione che io trovo conforme ai principii del diritto ed anche alle tradizioni. È conforme ai principii del diritto naturale, romano e civile, che quello che non è di nessuno sia del primo occupante; ora, il banco di corallo, che è nel mare, fino a che non è scoperto non è di nessuno; dunque colui che lo trova per primo deve riputarsene padrone. Questo è conforme alla teoria del senso comune ed anche del diritto romano.

In secondo luogo si sa che il ritrovatore di un tesoro, o di un oggetto di valore, ha il diritto di esserne padrone; non solo di goderne, ma di diventarne signore assoluto in tutto e per tutto. Ora, colui che trova, affrontando spese e pericoli, un banco di corallo, che si può equiparare ad un te-

soro, ha il diritto di usufruirne; anzi, avrebbe il diritto di esserne dichiarato assoluto padrone.

E questo concetto, signori, è stato sempre rispettato nei regolamenti precedenti, non è una novità. A me piace, per semplice ricordo storico, leggere alla Camera due disposizioni che erano in due regolamenti, che ebbero vigore nelle provincie meridionali prima del 1860.

Vi era l'articolo 7 del regolamento sancito per siffatto genere di pesca, nientemeno che al 14 aprile 1790, nel quale era detto così:

« Per evitare le risse allo scoglio del corallo dove sta attualmente pescando una feluca, o una conserva, e dove ha lasciato il segno che chiamano *pedagno*, non sarà lecito a feluca di altra conserva accostarsi a pescare, ma dovrà mantenersi a distanza di circa 50 passi da ogni lato. »

Tale era la dicitura del 1789 che riproduceva questo concetto. Il regolamento del 1856 ripete la stessa cosa, perchè dice:

« Ad evitare le risse tra i padroni di barche non sarà lecito ad una barca corallina accostarsi a pescare ad un banco di corallo, ove trovasi a pescare un'altra barca, o dove abbia lasciato il segno d'occupazione, che dicesi *pedagno*, ma dovrà mantenersi a distanza di passi 100 da ogni lato. »

Dunque questa disposizione essendo conforme ai principii giuridici ed anche alle tradizioni storiche dei regolamenti precedenti, è una disposizione che deve essere accolta e che non deve soggiacere a difficoltà. Solamente io vorrei che, invece di parlarsi delle acque dello Stato, si dica in generale che il ritrovatore del banco, di qualunque acque questo banco sia, ha il diritto di usufruirne a preferenza.

Dirà l'onorevole ministro, dirà la Commissione: nelle acque straniere non possono valere i nostri regolamenti. Lo capisco questo; ma i nostri regolamenti possono legare i nostri concittadini anche quando si trovano all'estero. Se i nostri concittadini che commettono un delitto contro le leggi dello Stato, ancorchè lo commettano all'estero, sono responsabili innanzi allo Stato, io credo che ugualmente lo Stato possa prescrivere dei regolamenti di ordine pubblico ed anche conformi alle esigenze sociali, e che questi regolamenti si debbano osservare anche all'estero.

In ogni modo io non mi fermo molto sopra questa idea, e se devo incontrare la ripugnanza di amici autorevoli, al cui giudizio annetto grandissima importanza, io piuttosto mi ritiro con armi e bagagli e non se ne parli più.

Ho finito di tediare la Camera. Al solito, queste discussioni non destano un interesse molto vivo, specialmente quando partono da un uomo modesto

SÈSSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

come me. Se si fosse trattato o di pubblica sicurezza, o di imposte, o di qualche altro aggravio, tutti mi avrebbero ascoltato in religioso silenzio; ma siccome si tratta di una legge che riflette le risorse del paese, chi volete che se ne interessi?

In ogni modo io sono contento che i miei amici e colleghi vicini mi abbiano accordata la loro benevola attenzione; sono contento che il relatore della Commissione mi abbia in certo modo onorato anch'egli della sua attenzione, e voglio sperare che questo mio discorso non finisca sterilmente come tanti altri discorsi, e non si riduca ad una mera accademia con perdita di tempo della Camera e di me, che pur tengo a non perdere inutilmente il mio tempo. Vorrei che da questo discorso venga la conclusione che il progetto di legge sia convenientemente modificato in tutto quello che lascia a desiderare, che vi si introducano delle disposizioni le quali valgano ad incoraggiare quella benedetta pesca del corallo, per la quale io non mi stancherò mai di pregare il ministro, che, non senza ragione, si chiama dell'agricoltura e del commercio, e di pregare la Camera che per promuovere quest'industria detti disposizioni le quali non sappiano di ingerenza assoluta dello Stato, ma nel tempo stesso valgano a togliere gl'impacci ed a fare che gl'intrepidi uomini i quali stentano la vita e sfidano le burrasche del mare pel disimpegno del loro mestiere, possano esercitare sempre la loro industria senza difficoltà ed inceppamenti, e ciò pel meglio, pel vero interesse e pel desiderato incremento della ricchezza del paese. (*Bravo! Bene!*)

VARÈ. Io sono d'accordo con le prime ed ultime parole del mio collega l'onorevole deputato Della Rocca, sull'importanza di ciò che stiamo facendo, vale a dire sull'importanza della legge la quale è diretta a sviluppare forze nazionali, forze economiche del paese.

Io credo però che questo progetto di legge manchi di un primo articolo. Queste disposizioni contenute nel progetto sono dirette a governare la polizia della pesca, a dare dei provvedimenti particolari perchè la pesca possa essere esercitata, senza che sia a profitto di nessuno, da chi toglie il pesce prima che sia nato.

Si potrà discutere parzialmente, io credo, che i provvedimenti suggeriti dal Governo, ed accettati dalla Commissione siano buoni. Ma io vorrei, ripeto, che a capo degli articoli proposti figurasse un articolo che riuscisse a sancire una massima fondamentale.

La forza economica del paese sarà tanto più proficua, sarà tanto più praticamente sicura in quanto che sarà legata con le norme generali del diritto.

Io vedo in questo progetto di legge dei rapporti regolati tra i pescatori e l'ente Governo; non vedo abbastanza precisati i rapporti dei pescatori con i proprietari delle acque.

La proprietà delle acque deve essere tanto sicura quanto lo è la proprietà della terra, quanto lo è la proprietà delle case, quanto lo è la proprietà dei boschi. Epperò io vorrei che, secondando i principi che già ci sono *in germe* nel Codice civile, si cominciasse a legare il diritto di pesca colla proprietà delle acque.

Il mio amico Della Rocca si lagnava che c'è troppa azione del Governo in questo progetto di legge. Io vorrei conservare l'azione del Governo in tanto, in quanto è proprietario delle acque pubbliche.

Vedo che la Commissione ha pensato una volta sola, si può dire, ai proprietari delle acque private; ci ha pensato nell'articolo 26. E, mi permetta la Commissione, ci ha pensato un poco esageratamente, inquantochè a chi va a pescare in un'acqua privata commina, non ciò che è comminato a chiunque danneggi o porti via la cosa altrui in un bosco, in una campagna, dello stesso valore, ma una multa di 250 lire! Chi porta via un piccolo pesce dalle acque private, perchè deve essere trattato tanto differentemente da chi porta via dei rami o dei frutti da un bosco privato?

Lasciate questo alla legge generale; solamente dite che la pesca nelle acque private appartiene al proprietario. Quando avete detto ciò, avete detto tutto, perchè c'è la legge generale che provvede.

Quello che dico delle acque private, vorrei dirlo delle acque pubbliche, e vorrei stabilire per massima che, dove le acque appartengono al demanio pubblico, secondo la definizione del Codice civile, dove le opere per queste acque sono a carico dello Stato, a termini della legge sui lavori pubblici, là il diritto di pesca appartenga allo Stato.

E questo, secondo me, sarebbe giusto non solo, ma, come tutte le cose giuste, sarebbe utile. Mi spiego; per quelli che si preoccupano della produzione da moltiplicare, delle forze nazionali economiche da sviluppare, io credo che, prima della pesca, bisognerebbe pensassero alla piscicoltura, fare cioè che i nostri fiumi siano più ricchi di pesce di quello che sono oggi, mentre altra volta la storia economica del paese ci dice che, specialmente in alcune parti d'Italia l'acqua dei laghi era veramente doviziosa di pesci che nol fosse quella dei fiumi.

Quando si abbia la sicurezza di godere i pesci moltiplicati, allora si farà in modo che i pesci si moltiplichino e le forze economiche del paese saranno accresciute, e sarà accresciuta una quantità

di cibo per la nazione che pure ha necessità di mangiare. È per questo che vorrei le cose fossero dirette in modo che il Governo, considerato proprietario delle acque pubbliche, avesse prima il dovere di cercare l'affitto delle acque per la piscicoltura, e che solo allorché essa non potesse effettuarsi nei laghi e fiumi dello Stato con utilità economica, allora si permettesse la pesca; ma vorrei che prima d'ogni altra cosa si pensasse a concedere il diritto a colui che offra l'industria della moltiplicazione dei pesci.

Questo è il concetto al quale vorrei fosse ispirata la legge, ed è in questo senso appunto che mi sono permesso formulare due o tre articoli da premettere agli articoli della legge in discussione, in modo da fare diventare quarto quello che oggi forma il primo articolo del progetto della Commissione. Sarebbe salvo poi il vedere nella discussione degli articoli della legge se per avventura ve ne sia qualcuno (credo ve ne sia più di uno, non molti) che diventasse inutile, superfluo, o che per lo meno abbia perduto la sua importanza.

Infatti per certe disposizioni tendenti con questa legge, a regolare materie di puro dettaglio, col sistema che io propongo si potrebbe lasciare che vi si provvedesse per mezzo del contratto privato di affitto, che dovrebbe farsi tra il proprietario delle acque e colui che acquisterà di seminarvi i pesci e di pescarli.

In questo senso mi sono fatto lecito di inviare al banco della Presidenza tre articoli aggiuntivi con avvertenza che nel mio concetto dovrebbero essere i primi della legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè ha presentato diversi articoli che egli vorrebbe che fossero preliminari del progetto di legge. Questi articoli sono i seguenti:

« Art. 1. Non si può pescare nelle acque di proprietà privata contro il divieto del proprietario.

« Art. 2. Nelle acque, che l'articolo 427 del Codice civile dichiara pubbliche, e per le quali la legge sui lavori pubblici pone le opere a carico dello Stato, la pesca si esercita a profitto dello Stato.

« Per le acque classificate dalla legge sui lavori pubblici nella seconda o terza categoria, la pesca si esercita a profitto di chi ha il carico dei lavori.

« Art. 3. Salvi i riguardi della navigazione, il Governo del Re potrà affittare tratti di acque pubbliche per la costruzione di pescaie e chiuse per la piscicoltura o concedere licenze annuali di pesca nelle acque stesse secondo una tariffa che sarà annessa alla presente legge. »

**ALVISI, relatore.** Non essendovi altri oratori iscritti, mi accingo a rispondere all'onorevole Della

Rocca ed all'onorevole Varè, che combatterono la legge nei suoi concetti generali.

Bisogna premettere una circostanza di fatto. Questa legge, che dal 1861 al 1875 fu fatta e rifatta dai ministri di agricoltura e commercio e presentata ora alla Camera ed ora al Senato, fu finalmente approvata dal Senato nell'aprile del 1874. Quindi la vostra Commissione, nell'intendimento di fare opera utile al paese, col proporre una legge che potesse raggiungere gli scopi della riproduzione e della conservazione del pesce, e dello sviluppo delle industrie diverse che alla pesca si attengono, ha creduto bene di accettarla, rispettando perciò il venerando Consesso che l'aveva discussa e approvata in tutta la sua integrità, salvo le modificazioni di massima che sono introdotte agli articoli rispettivi d'accordo col Ministero.

Ora, secondo le idee critiche dell'onorevole mio amico Della Rocca, al quale rendo omaggio per aver egli impartito alla Commissione quella parte d'elogio che essa crede d'aver meritato per il lungo studio e l'amore col quale ha trattato questo argomento, e in ricambio della lode a me data quale relatore, bisognava formulare parecchi articoli di legge dei quali alcuni sarebbero intieramente nuovi, ed altri già proposti negli antichi disegni di legge e dovevano essere riprodotti, sebbene opportunamente tralasciati, dall'onorevole ministro Finali e dal Senato nelle presenti disposizioni.

Fra i nuovi articoli l'onorevole Della Rocca avrebbe voluto l'abolizione dei diritti di proprietà appartenenti allo Stato, dei diritti appartenenti ai comuni ed ai privati che inceppano la libertà dell'esercizio della pesca nei mari, nei fiumi e nei laghi. Un quadro abbastanza preciso di questi diritti, o meglio di queste servitù demaniali, comunali e private, fatto per cura del Ministero, è stato da me riassunto a pagina 11 della relazione.

Da questo quadro appare che i diritti dello Stato rappresentano un provento di 284,000 lire, e quelli dei corpi morali e dei privati vi figurano per lire 274,000. Dei diritti ne appartengono allo Stato 49 sul mare, 116 sui fiumi, 38 sui laghi, 95 sui torrenti stagni e canali. Dunque non è sfuggito alla Commissione il bisogno di togliere questi ostacoli al lavoro, di liberare da questa servitù l'esercizio della pesca; non giunsero inascoltati alla Commissione i lamenti che furono sollevati dai pescatori, i quali si trovano vincolati nell'esercizio della loro professione e caricati per parte degli appaltatori di gravi pesi che rendono più misera assai la loro condizione, e scemano i loro scarsi e sudati profitti.

La Commissione si è anzi preoccupata di questo argomento; ma siccome si trattava di non turbare

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

l'economia della legge con titoli speciali, nè si credeva di poter agglomerare in una legge, direi quasi disciplinare sulla pesca, la materia dell'affranca-mento di servitù e di diritti diversi, così si è essa contentata di proporre al ministro d'agricoltura, industria e commercio un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge per la estinzione dei diritti d'uso che vincolano in alcune località l'esercizio della pesca. »

Ecco la vera base che deve servire alla presenta-zione di un progetto di legge per la esenzione di queste come di altre servitù territoriali e rurali. La Commissione ha dunque avuto gli stessi inten-dimenti dell'onorevole Della Rocca, i quali del resto sono divisi generalmente da quanti vogliono svin-colate le proprietà pubbliche e le private da oneri e servitù speciali; però non poteva associare una tale legge in questa occasione, ma ha formulato con l'ordine del giorno un espresso mandato al ministro, che a maggiore nostro conforto fu letto ed accet-tato dal ministro stesso in una conferenza tenuta nel seno della Commissione. Oggi la Commissione non ha da fare altro che riproporre il suo ordine del giorno, perchè abbia dalla Camera quella mas-sima sanzione che convalidi e renda efficace il voto della Commissione. Con questa prima parte delle mie risposte mi pare che l'onorevole Della Rocca possa essere soddisfatto.

Quanto alla seconda obbiezione, quella cioè che la pesca viene limitata dai compartimenti, che sono una creazione artificiale fatta dal Ministero della marina unicamente nei rapporti militari, noi fummo perfettamente d'accordo coll'onorevole Della Rocca. Ma ci si è opposto che l'articolo 4 del Codice di marina stabilisce questi compartimenti, e quindi senza riformare quel Codice non si può stabilire un diverso riparto delle nostre coste marittime.

Io fra gli altri voleva precisamente che si intro-ducesse subito all'articolo 4 una eccezione al Codice di marina e si mettesse in questo progetto di legge che l'esercizio della pesca fosse libero sulle spiagge di tutti i mari italiani.

Ma il ministro della marina, parimente interve-nuto ad una seduta della Commissione, ha dichia-rato che di molte e ben più importanti riforme ha d'uopo il nostro Codice di marina mercantile, del quale un progetto si è presentato al Senato, e quindi lasciando intanto libera la pesca oltre i con-fini determinati dal Codice presente, prometteva di levare ogni obbligo nel nuovo Codice; così la ripar-tizione artificiale dei compartimenti o distretti ma-

rittimi, che lede effettivamente il diritto di esercizio e di lavoro nei pescatori, sarà assolutamente tolta.

Ma se dovessi esprimere una mia opinione perso-nale, vorrei che si andasse molto più in là di quello che propone l'amico Della Rocca riguardo alla se-parazione delle materie concernenti la marina mer-cantile, e che si confondono necessariamente con quelle relative al Ministero del commercio.

Io non posso comprendere, nè potrò mai capaci-tarmi, come la pesca possa dipendere dal Codice di marina e dal Ministero della marina militare.

Perchè mai le disposizioni del Codice di marina mercantile, ed altre che riguardano l'esercizio della pesca devono essere applicate e dipendere dal mi-nistro della marina da guerra! Come si può par-lare delle industrie peschereccie e marinare e farle quasi interamente dipendere dalle esigenze del mi-nistro della marina da guerra, invece che dal mi-nistro dell'industria e commercio, e per le attinenze di leva dal Ministero dell'interno.

Ho piacere poi che a questo concetto si conformi anche l'autorità dei nostri colleghi marinai; perchè recentemente l'onorevole Fucati, e anteriormente mi sembra l'onorevole Maldini, nelle loro relazioni e nei loro discorsi appoggiavano effettivamente una separazione fra la marina militare e la marina mer-cantile, assegnando al Ministero del commercio al-cune delle attribuzioni che spettano ora al Ministero della marina.

Viene la terza osservazione fatta dall'onorevole Della Rocca, il quale vorrebbe ricostituire per legge *le comunie* in altri tempi dette *Scuole a Venezia*.

È certo che nella legge Castagnola presentata nel 1872, relatore l'onorevole Maldini, figurava que-sta disposizione di creare le comunie, cioè la so-cietà dei *prud'hommes*, che dovessero servire da conciliatori negli affari di pesca e fra gli esercenti la stessa industria.

Ma noi ci siamo congratulati col ministro di agri-coltura e commercio che ha soppresso questo titolo. In epoca di libertà nella quale tutti i cittadini siano operai esercenti un'arte o una industria, possono associarsi liberamente e con scopi diversi, di mutuo soccorso e d'istruzione, e possono con propri sta-tuti regolare le loro faccende come meglio credono, e indirizzare la loro associazione a fini morali e sc-ciali di qualunque natura; così noi siamo stati tutti d'accordo nell'appoggiare il ministro il quale voleva soppresso il titolo che commetteva per legge la isti-tuzione di queste società dei pescatori.

L'onorevole Della Rocca sa quanto noi siamo te-naci e costanti propugnatori della libertà di asso-ciazione e quanto sia da coltivarsi nei nostri concit-tadini questo sentimento, e promuovere l'esercizio

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

di questo diritto nelle classi laboriose; quindi, essendo libero a tutte le classi di potersi associare negli scopi di mutuo soccorso e della conciliazione dei propri interessi, non abbiamo creduto di approvare la inserzione di questo titolo nella legge che ha evidentemente lo scopo preciso di regolare la pesca. Siccome l'onorevole Della Rocca è uno degli strenui difensori della libertà dei cittadini, avuti questi schiarimenti, non vorrà insistere nel sostenere che per legge si istituissero le società di mutuo soccorso nè per altri scopi che parimente interessassero l'incremento materiale e morale delle classi laboriose.

Finalmente il creare un foro straordinario per la classe dei pescatori, mentre abbiamo già istituiti per legge i conciliatori, ci è parso che fosse un fuor d'opera, ed anche sotto questo aspetto puramente legale, noi non possiamo accettare la proposta di riprodurre questo titolo delle *comune* nella presente legge.

Una terza questione sollevò l'onorevole Della Rocca che tocca l'*organica* funzione di essa, che la Commissione crede fermamente di avere risolto secondo i principii più liberali. La Commissione diffatti concede ai Consigli provinciali la facoltà non solo di fare i regolamenti, ma ha introdotto nelle attuali Commissioni, in cui era in maggioranza l'elemento governativo, la maggioranza dell'elemento elettivo.

Ma l'onorevole Della Rocca vi dice: perchè non avete fatto un passo più avanti e non avete alla prima stabilito che i Consigli provinciali, anzichè preparare i regolamenti, siano quelli che li deliberano e li approvano. Ciò era nell'intendimento e nelle vedute della Commissione, ma poi si è fatto osservare che alle volte vi sono interessi in conflitto fra provincia e provincia. I fiumi e canali, ecc., siccome nel loro corso percorrono il territorio di più provincie, così potrebbe facilmente succedere che la parte superiore di questi fiumi o di questi corsi d'acque avesse interessi differenti od opposti a quelli della parte inferiore.

Se l'onorevole Della Rocca che i pesci non solamente vivono, fecondano e variano per le acque dolci e salate, ma vanno dai fiumi al mare e rimontano anche dal mare ai fiumi. Da queste considerazioni nacque il bisogno che in caso di contrasto tra gl'interessi di due o più provincie limitrofe, e che questo contrasto si palesasse in regolamenti difformi e nocivi, nacque il bisogno di far intervenire l'autorità superiore e disinteressata la quale dia una certa uniformità a questi regolamenti. È in tal guisa che si possono levare quelle asprezze che degenerano qualche volta in guerre aperte a costo

anche di rovinare l'industria quando s'impegnano per un male inteso interesse fra cittadini d'una stessa regione.

Ecco riassunti i motivi i quali hanno determinato la Commissione a lasciare al Ministero l'approvazione dei regolamenti fatti dalle provincie e sempre sulle basi tracciate dalla legge che a noi sembra semplice e chiara, e nella quale si riscontrano i principii di libertà che sono iscritti nella nostra bandiera politica.

Dopo l'accenno di queste circostanze di fatto l'onorevole Della Rocca non potrà a meno di apprezzare la nostra riserva di lasciare al Ministero la cura di appianare le difficoltà che potrebbero insorgere da diversi apprezzamenti, che potrebbero ritardare se non altro il raggiungere gli scopi che noi ci siamo prefissi colla legge.

Finalmente l'onorevole Della Rocca discusse riguardo all'industria del corallo. Non mi negherà, il mio amico, che le osservazioni da me raccolte nella relazione, ed il lavoro compiuto insieme alla Commissione la quale si è particolarmente e specialmente occupata di quest'industria, non facciano fede della nostra solerzia nel considerare la pesca del corallo quale una fonte di ricchezza per l'Italia in generale e in particolare per le provincie meridionali. Tutti devono convenire che noi ne abbiamo fatto soggetto di studi molto accurati.

Noi non abbiamo dissimulato al ministro la poca attività e il poco zelo che hanno messo i suoi antecessori, ed anche il ministro degli esteri, colla poca tutela che hanno esercitato verso gli armatori di barche coralline e gli esercenti quest'industria, specialmente nei lidi stranieri. Noi abbiamo dimostrato che la Francia nelle coste dell'Algeria ha fatto di tutto per attirare i pescatori di corallo italiani, ed è stata esuberantemente larga di offerte, di privilegi e di soccorsi verso i pescatori italiani che promettevano naturalizzarsi francesi. È certo che la deserta spiaggia di Cala ora è divenuto un villaggio fiorento, sebbene popolato quasi unicamente di immigranti napoletani.

Dunque, per evitare tali inconvenienti, che potrebbero togliere all'Italia una sorgente perenne di ricchezza e di lavoro, noi non abbiamo risparmiato di rappresentare al Ministero i bisogni ed i voti dei corallari, e nella mia relazione vi sono compendiate in pochi titoli i desiderii e le proposte più ragionevoli del Consiglio provinciale di Napoli, di Livorno e di Genova. Il ministro poi, se vorrà rileggere e consultare le relazioni che sono in uno dei cinque volumi di documenti, da lui stesso pubblicati, vedrà che vi sono esattamente indicati tutti i mali, ed

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

anche i rimedi. Spetta dunque al Ministero di provvedere in conformità.

Esaurita la parte di critica dell'onorevole Della Rocca, mi affretto a rispondere brevemente all'onorevole Varè, che ha sollevato una questione di principii assolutamente legislativi.

L'onorevole Varè ha scritto in tre articoli che le acque pubbliche devono essere, se ho ben inteso il suo concetto fondamentale, dichiarate proprietà demaniale, e, come tali, il Governo ha diritto di affittarle, di appaltarle, come patrimonio dello Stato. Esso intende in questa maniera di favorire meglio lo sviluppo e l'esercizio della pesca, di facilitare la riproduzione e di provvedere meglio alla conservazione dei pesci. Mi pare che questi siano i risultati ai quali si appoggia il concetto fondamentale dell'onorevole Varè.

Ma a questo proposito devo rimandarlo alla dotta relazione dell'onorevole Castagnola, già ministro, ed alle discussioni del Senato, che sono in una corrente affatto opposta di principii.

La mia relazione ha svolto il problema, ed ha fissata concorde la massima che le acque tutte dei fiumi, dei canali, dei torrenti e dei laghi sono proprietà pubblica, e quindi la pesca sia di diritto generale e dei singoli cittadini, purchè si eserciti secondo la legge e secondo i regolamenti. È bene inteso che nella proprietà libera del pubblico non si comprendono i diritti parziali che potesse avere il Governo come demanio, i corpi morali ed i privati, perchè questi diritti acquisiti di proprietà non possono essere perenti per parte del Governo se non con un voto della Camera, e per parte di corpi morali e di privati investiti se non dietro un compenso. Questo è il concetto fondamentale che si è formato la Commissione, anche dietro l'unanime consenso delle osservazioni fatte sia nella relazione dell'onorevole Castagnola, sia nelle discussioni posteriori.

Dunque la Commissione non poteva mettere il Governo su altra via di quella in cui si era posto, cioè che le acque sono di proprietà pubblica, e che tutti i cittadini hanno il diritto di esercitarvi la pesca, a patto di osservare la legge che noi abbiamo fatta ed i regolamenti che fossero posteriormente emanati dai Consigli provinciali. La stessa distinzione di acque pubbliche, di acque demaniali, di acque private, su cui si eserciti un diritto demaniale o privato, è anche stabilita nella legge dei lavori pubblici, ed è anche confermata, se non erro, da deliberazioni del Consiglio di Stato.

Dunque questo è il fondamento legislativo che noi abbiamo accettato, in confronto della legge francese e della legge inglese, le quali stabiliscono

che tutte le acque sono di proprietà demaniale, e che quindi vengono appaltate nell'interesse dello Stato, e nell'interesse delle industrie che su di esse si vogliono esercitare, fra le quali la piscicoltura; ora se l'onorevole Varè vuol turbare l'economia della legge, vuol togliere il principio della libertà dell'esercizio della pesca in tutte le acque pubbliche per crearne un patrimonio dello Stato, e un monopolio governativo per nuove imposte, la Commissione non potrebbe accettare qualora la Camera non entrasse in questo ordine di idee, i suoi articoli aggiuntivi; ma siccome legalmente e nella sostanza si trova in un altro ordine di idee, così la Commissione domanderebbe ad ogni evento di occuparsi di questi articoli un poco più seriamente insieme col Ministero, per vedere se volesse entrare in una sfera di principii e di massime diversa affatto dal concetto della legge che noi ci siamo proposti di adottare.

Dunque l'onorevole Varè, con quell'acuto ingegno che ha, può vedere che il nostro fondamento legale, e che emerge da tutto il progetto, è precisamente quello della libertà. Noi non vogliamo fare lo Stato proprietario delle acque, e investirlo d'un altro patrimonio che è elemento di operosità e di lavoro per molta povera gente, nè vogliamo consegnare ad esso il monopolio d'una industria che deve essere esercitata dagli abitanti ai quali spetta veramente il diritto di proprietà regolato dalla legge comune e da quella particolare che stiamo discutendo.

Dunque la Commissione crede di avere perfettamente incontrato le obiezioni dell'onorevole Della Rocca, nel testo della relazione da me redatta, non solamente, ma di avere formulato con ordini del giorno le proposte per le quali a suo tempo i ministri della marina e del commercio devono presentare i relativi progetti di legge; cioè che vengano estinti i diritti governativi demaniali di pesca sulle acque pubbliche o ceduti alle provincie, come la Commissione si farà l'onore di proporre alla Camera; in secondo luogo ammise che le divisioni viziose dei compartimenti pescherecci vengano tolte colla riforma del Codice della marina mercantile.

Questo voto dell'onorevole Della Rocca formava già uno degli argomenti per i quali la Commissione ha avuto dichiarazioni esplicite dal ministro della marina e da quello di agricoltura e commercio; quindi egli ha sentito le ragioni di libertà per le quali abbiamo volentieri soppresso il titolo delle *commune* o delle società di mutuo soccorso fra pescatori imposto per legge; finalmente egli ha potuto giudicare sui criteri che guidarono la Commissione nell'ammettere che i Consigli provinciali proponessero i regolamenti riserbando l'approvazione

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

in definitivo al Ministero, circondato, ove occorresse, da una Commissione di uomini competenti.

L'onorevole Varè poi deve essersi persuaso dalla esposizione dei principii da noi posti a fondamento delle disposizioni della legge sulla pesca, che non possiamo accettare le modificazioni contenute nei suoi articoli aggiuntivi, che turberebbero l'armonia della legge non solo, ma sconvolgerebbero la base delle nostre idee intorno allo Stato ed alle sue vere funzioni.

Così mi pare di avere risposto con fatti e con ragionamenti, tante volte dibattuti nel seno della Commissione, in modo abbastanza preciso, e tale da soddisfare quelli che mi hanno interpellato, e si sono opposti alla economia della legge sulla pesca.

**MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Domando alla Camera la licenza di aggiungere poche osservazioni e qualche dichiarazione alle risposte così compite, date dall'onorevole relatore della Commissione ai due preopinanti.

Sarò veramente breve perchè io desidero più di ogni altro di potere arrivare alla discussione e al voto, sebbene ne abbia poca speranza; temo che anche questa volta la barchetta del pescatore sarà trabalzata in alto mare dalle onde di discussioni più interessanti, e che vi sarà nuovamente abbandonata.

Io aderisco interamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Alvisi in risposta agli onorevoli Della Rocca e Varè. Ponderare, discutere, coordinare i tre articoli che l'onorevole Varè ha proposto, quand'anche fossero in massima accettabili, non sarebbe leggiera impresa, da potersi fare così su due piedi.

Egli medesimo ha accennato che quegli articoli toccano a materie che sono regolate dal Codice civile o dal Codice della marina mercantile. Basta questo solo cenno, che egli ha dato, per mostrare la gravità della proposta che egli ha fatto, e il pericolo che vi sarebbe nell'accogliere in questa legge principii e disposizioni, che potrebbero essere in urto con altri principii stabiliti in leggi generali.

Egli poi definendo questa legge, come ha fatto egregiamente, una legge di polizia che deve regolare la pesca, ha messo in chiaro un argomento che si può opporre a qualunque proposta che facciasi in occasione di questa legge, per definire i diritti di proprietà sulle acque, sia che appartengano allo Stato, sia che appartengano a corpi morali od a privati.

Inoltre mi permetta l'onorevole Varè di dirgli, che mi pare le sue proposte si discostino da quel principio di libertà al quale è ispirato questo progetto; mentre da una parte l'onorevole Della

Rocca domandava che la Commissione anche più efficacemente che non ha fatto con un ordine del giorno, provvedesse a togliere i vincoli e le restrizioni d'origine, come ei diceva, feudale, che impacciano l'esercizio della pesca, l'onorevole Varè sotto una forma civile e non feudale, me lo perdoni, mi pare che proponga di estendere quei vincoli e quelle restrizioni le quali si deplorano.

L'onorevole Alvisi, mentre rispondeva ai due preopinanti, faceva al Governo una censura che credo non sia meritata; imperocchè nelle precedenti relazioni, che egli ha tanto diligentemente lette ed esaminate, troverà notato il fatto che, per rispetto alla pesca del corallo, della quale è così giustamente sollecito l'onorevole Della Rocca, e che era l'argomento a cui riguardava la censura, il Governo ottenne già per lo addietro dalla Francia la riduzione alla metà delle tasse le quali pagavano le barche che esercitano la loro industria nelle acque francesi.

Ed a questo proposito mi giovi notare, che non è nelle acque estere che specialmente si esercita l'industria della pesca, ma sì invece nei nostri mari, che costeggiano le isole della Sardegna e della Sicilia.

La pesca poi del corallo lungi dall'essere in decadenza, come alcuni credono, e come da qualche parola dell'onorevole Della Rocca si poteva forse argomentare, ha in questi ultimi anni avuto naturale incremento; come dimostra il confronto fra il numero delle barche coralline esistenti nel 1869, epoca in cui fu fatta la statistica sulla quale fondavasi il primo progetto presentato dal mio predecessore, ed il numero odierno di quelle barche. Diffatti nel 1869 le barche coralline erano, se non piglio errore, 433; nell'anno 1874 nei registri dei compartimenti marittimi ne figuravano 537 con un tonnellaggio, mi pare, di 40 mila tonnellate, e con cinque o sei mila marinai.

Sono lieto che per favorire la pesca non abbia l'onorevole Della Rocca chiesto privilegi ed esenzioni, perchè, come ripugnano al nostro sistema liberale, così ripugnano all'animo suo; ma piacemi qui accennare che per questa industria il Governo ha di già ottenuto, nelle trattative nuove internazionali che si stanno facendo per regolare il nostro commercio esterno e la navigazione, delle dichiarazioni le quali permettono di confidare che i pescatori di corallo, che si recheranno nei mari esteri, otterranno dei disgravi e delle agevolezze invano desiderate per lo addietro.

In quanto però riguarda le patenti dei capitani per la pesca del corallo, ed alle facilitazioni che l'onorevole Della Rocca desidera a questo riguardo, mi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 13 MARZO 1876

sia permesso anzitutto far osservare che non è materia da trattare qui. Dessa è regolata dal Codice della marina mercantile, di cui fu presentata al Senato la riforma. Eppoi non credo io che, perchè si tratta di piccole barche montate da poveri pescatori non si debba ricercare nei conduttori di queste barche quasi alcuna garanzia di capacità. Bisogna pensare che in queste umili barche ci sono delle vite umane; e se è sollecito di non fare perigliare queste vite umane per inesperienza o per inabilità dei capitani, mi pare che al Governo debba farsi elogio, anzichè dargli biasimo.

La legge presente, come fu bene osservato, non tende a regolare tutta la materia relativa alla pesca; se si volesse regolare tutta questa materia, la quale è così varia nelle sue specie, per gli strumenti che adopera, per le condizioni locali nelle quali si esercita, non i 35 articoli del progetto di legge che vi sta dinanzi sarebbero sufficienti; non ne basterebbero le centinaia, e forse le migliaia. Ne sono un esempio quelle leggi e quei regolamenti che si trovano nei cinque grossi volumi che l'onorevole relatore della Commissione ha letto, e che l'onorevole Della Rocca ha certamente consultato.

In Inghilterra, malgrado siavi una legge generale sulla pesca, per certo non breve, essendosi voluta fare una legge speciale, quella del salmone, e provvedere a tutte le opportune particolarità, si sono dovuti fare più di 400 articoli. Io quindi credo che convenga rimanere contenti a poche norme, ma certe precise e di generale applicazione, le quali giovino a conservare la specie del pesce, ne favoriscano la riproduzione, e ne proteggano la fecondazione e l'allevamento. Si lasci poi alle autorità ed ai corpi morali competenti la cura dei regolamenti, i quali debbono adattarsi alle condizioni locali ed ai bisogni di ciascuna industria.

Il Governo, in questa materia dei regolamenti, interviene soltanto al fine di assicurare l'osservanza dei principii che, per fini di utilità generale saranno in questa legge stabiliti.

Prego pertanto la Camera di voler approvare il progetto di legge come è stato formulato dalla Commissione, ed al quale io ho aderito, salvo una modificazione da farsi all'ultimo articolo della legge.

MALDINI. Non era mio intendimento di prendere la parola in questa discussione; lo faccio per un fatto personale, anzi per rispondere a più fatti personali, dappoichè l'onorevole relatore, rispondendo ai vari oratori che lo hanno preceduto, mi ha tirato in campo attribuendomi idee che io non ho mai avuto.

In primo luogo devo osservare alla Camera (e questa mia osservazione la devo anche per rispetto

agli antichi miei colleghi di quella Commissione che ha presentato alla Camera la sua relazione nel 1872), devo dichiarare che mi sono trovato molto in disaccordo cogli altri colleghi dell'attuale Commissione. Ciò serve a constatare che io non ho modificate le idee da me esposte nella relazione presentata alla Camera il 15 febbraio 1872; mi incombe pure l'obbligo di giustificare in certo qual modo l'operato della Commissione della quale pur faccio parte, aggiungendo in proposito alcune osservazioni a quelle già esposte poc'anzi dall'onorevole relatore.

Lo scopo della Commissione, quando ha esaminato questo disegno di legge, era quello di portarvi le minori modificazioni possibili, affinchè, se mai questo disegno di legge avesse dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento, il Senato che già lo aveva approvato, non si fosse trovato nella necessità di respingerlo.

Per conseguenza le modificazioni introdotte dalla nostra Giunta si limitarono al minor numero possibile. Credo che se questo disegno di legge fosse stato ora presentato spontaneamente dall'onorevole ministro del commercio e trasmesso alla stessa Commissione che ha esaminato quello dell'anno scorso, questa forse vi avrebbe portata qualche altra modificazione nei vari articoli del medesimo.

Le idee che l'onorevole Alvisi mi ha attribuite, e che io non so quando abbia manifestate, riguardano la separazione della marina mercantile dal Ministero della marina. Non so in quale circostanza...

ALVISI, *relatore*. Ho detto l'onorevole Fincati.

MALDINI. Mi perdoni, ha soggiunto: e l'onorevole Maldini. Mi sembra anzi che in quel momento l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio abbia gittato lo sguardo sopra di me, quasi stupito che io abbia manifestato un'idea consimile, la quale sarebbe anche in contraddizione con alcune altre proposte fatte da me relativamente alla pesca, mentre era membro della precedente Commissione, e con le quali la pesca di mare veniva attribuita al Ministero della marina, anzichè a quello d'agricoltura e commercio.

L'onorevole Alvisi ha soggiunto alcun che riguardo alle *comunie* dei pescatori ed ai *probi viri*.

In verità io non sono molto tenero delle idee di coloro che vorrebbero rimettere in piedi queste corporazioni, che una volta erano chiamate *confraternite, scuole, corporazioni*, ecc.; ma la Commissione, della quale io aveva l'onore di essere il relatore, ha dovuto occuparsene, poichè le proposte ci venivano fatte dal Ministero, ed abbiamo regolato consimili proposte in modo che la libertà non



ne fosse menomamente lesa. Debbo però far osservare all'onorevole relatore che non sussiste quello che egli ha detto riguardo a queste *comuniche*, poichè è vero che non c'è legge la quale impedisca ai pescatori di riunirsi in società di mutuo soccorso; ma la legge sulla Cassa degli invalidi la dimentica l'onorevole relatore? La legge sulla Cassa degli invalidi obbliga i pescatori ad una contribuzione verso la Cassa medesima. Ora io gli domando: come vuole che il pescatore, il quale esercita una professione che è l'unica nella quale nessuno mai si sia fatto ricco, possa sottostare a due contribuzioni, l'una alla Cassa degli invalidi, dietro la legge che esiste, e l'altra alla società di mutuo soccorso?

Egli è per questo che la Commissione precedente aveva introdotto qualche articolo per evitare questo inconveniente, e così favorire nello stesso tempo la costituzione dei pescatori in società di mutuo soccorso.

Giacchè ho la parola, mi sia lecito ancora chiedere qualche spiegazione all'onorevole relatore riguardo a ciò che egli intende per pesca *libera* e pesca *non libera*. A me pare che si sia fatta una grande confusione in proposito.

L'ha fatta anche l'onorevole Della Rocca, il quale terminando il suo discorso, ringraziava i suoi vicini per l'attenzione che gli avevano prestata. Sappia l'onorevole Della Rocca che anch'io, sebbene lontano, gli ho prestato molta attenzione, come se ne accorgerà fra poco.

**DELLA ROCCA.** Ed io la ringrazio.

**MALDINI.** Anch'egli disse che non si può pescare se non nel proprio compartimento. Io per verità non ho veduto nessuna disposizione proibitiva in questo senso. Non confondete, o signori, le disposizioni dell'articolo 139 del Codice di marina mercantile colla questione della libertà o non libertà della pesca. Tutti possono pescare lungo le coste del regno. Non c'è stato mai nessuno che abbia pensato d'introdurre i così detti *fronteggianti*, i *comunisti*, la pesca insomma riservata al solo comune nel tratto di mare che lo fronteggia. È solamente il Codice di marina mercantile il quale determina prescrizioni diverse a seconda che il battello da pesca si allontana di più o di meno dalla spiaggia. E per quante riforme del Codice vogliate fare, per quante ripartizioni del litorale in compartimenti marittimi piaccia alla Camera di adottare od al ministro di proporre, troverete sempre che sarà necessario di prescrivere che tutti quei battelli i quali vanno in alto mare, per necessità di sicurezza pubblica, e sanitaria, o per leggi marittime, o per protezione, o per trattati internazionali, sarà sempre necessario che sieno provvisti di quelle carte di bordo come lo

sono le altre navi. Ecco la sola differenza che passa tra la pesca *limitata* e la pesca *illimitata*.

Coloro che sono nati nei paesi di mare vedono giornalmente quello che colà vi succede. Vi sono piccoli battelli, i quali stanno vicini alla spiaggia, si allontanano poco dai rispettivi porti. Per questi battelli si sono fatte talune facilitazioni, non richiedendo per i medesimi se non che la sola licenza di pesca, secondo l'articolo 139 del Codice della marina mercantile. Mentre per i battelli che si allontanano dalla costa, siccome questi hanno anche bisogno di essere costrutti in modo diverso da quelli dei battelli che pescano in vicinanza delle coste e dei porti, per questi si stabilirono altre prescrizioni.

L'onorevole ministro del commercio ha risposto all'onorevole Della Rocca sulla parte che concerne la disposizione dell'articolo 148 del Codice di marina mercantile, relativo agli esami di coloro cui ne è affidato il comando. Io so, e tutti lo possono sapere al pari di me, giacchè le circolari del Ministero della marina sono pubblicate nel giornale della marina militare, come tutti i ministri della marina hanno cercato sempre di dare a questi due articoli del Codice della marina mercantile, l'interpretazione la più favorevole possibile riguardo a quelli che vanno al comando dei battelli da pesca. Però io sono d'accordo coll'onorevole ministro del commercio sulla necessità che lo Stato, nell'affidare il comando di piccoli battelli, i quali però vanno in alto mare come i più grossi piroscafi e come le grandi navi, si garantisca sopra le qualità di coloro ai quali è affidato il comando di codesti battelli. Poichè in tale argomento è impegnato non solo il materiale, ma benanco le vite degli uomini che montano sopra quei battelli.

L'onorevole relatore della Commissione ha detto che la pesca dipende dal Codice della marina militare. Io non ho veduto mai che nel *Codice militare* di marina ci sia nulla che riguardi la pesca; bensì l'ho veduto nel *Codice della marina mercantile*. E ciò riesce naturale. Essendo la pesca una parte della marina mercantile, il Codice di marina mercantile deve considerare la pesca ed i pescatori come considera il resto della gente di mare.

Riguardo agli articoli che ha proposto l'onorevole Varè, dalla lettura che ne ha fatta il nostro presidente, io sarei disposto ad accettarli. Essi collimano coll'articolo 14 del progetto di legge che aveva presentata l'altra Commissione nel 1872, e non mi pare, dalla lettura che ne fece il nostro presidente, di trovarne nei medesimi nulla che possa dare ombra alla libertà. D'altra parte i precedenti del mio amico personale, l'onorevole Varè, sono tali che davvero io aspetto di sentire dalla sua bocca la conferma di

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

quanto fin d'ora mi immagino potrà dire, essere cioè impossibile che egli proponga qualche cosa di contrario alla libertà. Per conseguenza io non so per quale motivo la Commissione abbia rifiutato oggi di esaminare questi articoli, e come l'onorevole ministro li respinga fin d'ora, anzichè rimandarli, come del resto è anche abitudine parlamentare, e come si usa per gli emendamenti, alle rispettive Commissioni, perchè li abbia a studiare d'accordo col ministro ed anche col proponente medesimo.

Il titolo di questo progetto di legge è veramente quello di *Disposizioni sulla pesca*. I ministri che precedettero l'onorevole Finali avevano presentato invece una legge *organica* sulla pesca. Qui invece, come ho detto, sono *disposizioni* sulla pesca: però ciò non toglie che anche sotto a tale modesto titolo si potrebbe compilare una vera legge sulla pesca, senza bisogno di votare un soverchio numero di articoli. Ricorderò che la legge sulla pesca, presentata dall'onorevole Castagnola, aveva 55 articoli, i quali vennero ridotti alla Giunta del 1872 a 28 o 29.

L'onorevole ministro ha accennato ad una legge inglese sopra una pesca speciale e disse che quella legge contiene 400 e tanti articoli. È verissimo, e ciò succederebbe anche a noi, qualora dalla Camera si volesse nella legge introdurre tutto ciò che è invece materia di regolamento. Ed è appunto perchè ciò non si è fatto da noi che io accetto molta parte degli articoli del progetto che ora discutiamo, perchè il concetto che ha guidato tanto l'onorevole Castagnola, nelle due volte in cui presentò il progetto di legge sulla pesca, quanto l'onorevole Finali nel proporlo al Senato e poi alla Camera, il concetto fondamentale è questo (forse dedotto dall'esperienza fatta sulla legge forestale o sopra quella della caccia): di lasciare ai regolamenti locali il compito di fissare alcune norme che sono speciali assolutamente alle varie località, e di non occuparsi se non se di misure affatto generali. Ora, con questo criterio, io credo che si sarebbe potuto rendere completa questa legge coll'aggiunta di pochissimi altri articoli. Per esempio: non si parla menomamente della *Giunta centrale sulla pesca*. Io non sono favorevole all'accentramento, ma non sono neppure d'accordo coll'onorevole Della Rocca il quale nemmeno per la revisione dei regolamenti proposti dai Consigli provinciali vorrebbe l'ingerenza governativa. Mi scusi: io non intendo che ci sia l'*unità* in questi regolamenti, ma almeno l'*uniformità*.

Ci sono alcuni compartimenti marittimi i quali toccano due o tre provincie; parmi, per esempio, quello di Venezia; ve ne sono forse degli altri, come

quello d'Ancona, se non erro, che abbraccia più provincie; dunque almeno che l'uniformità ci sia tra i regolamenti proposti dall'una e dall'altra provincia i quali poi devono essere osservati nel medesimo compartimento marittimo. Per conseguenza la questione della *Giunta centrale sulla pesca* io l'avrei veduta risolta molto volentieri in questa legge. Non vi ho insistito in seno della Commissione della quale feci parte, inquantochè il Senato aveva eliminato dalla legge la istituzione di questa Giunta. Però credo che si potrebbe ora introdurla addirittura nel progetto di legge che discutiamo. Non mi pare poi che la ragione stata addotta, che non vennero per legge creati nè i Consigli del commercio, nè altri Consigli, si possa invocare riguardo alla legge attuale; poichè non si è fatta mai una legge speciale per il commercio. Se la si fosse proposta, nella medesima avrebbe trovata la sua sede naturale l'istituzione del Consiglio del commercio, industria, agricoltura. Ma quando noi facciamo una legge speciale per la pesca, niente di più naturale che introdurre nella legge stessa un articolo il quale stabilisca codesta Giunta centrale che corrisponde a quello che in altre leggi, come, per esempio, nel Codice sanitario, si stabilisce per l'istituzione del Consiglio superiore di sanità.

Io credo adunque che alcune modificazioni si potrebbero già introdurre nella legge, e che la Commissione potrebbe oggi fare buon viso a quelle proposte che io aveva fatte in seno alla medesima, e che ebbero tutte la fortuna di essere rigettate.

Forse dovrò prendere la parola sopra alcuni articoli del progetto di legge, e spero che alcune mie proposte potranno essere accolte dal Ministero, dalla Commissione e dalla Camera. Ad ogni modo, io le proporrò, se non altro, per chiedere sulle medesime alcuni schiarimenti, poichè forse non ho ben compreso ciò che ha voluto significare il nostro relatore con le spiegazioni date sui vari articoli nella sua relazione.

VARÈ. La frase dell'onorevole ministro che, rispondendo a me, diceva la mia proposta non essere ispirata ai principii di libertà, mi pare una di quelle frasi da effetto che da quei banchi (*Accennando alla destra*) vengono messe avanti quando si risponde a qualcuno di questa parte. Quella frase adunque non fece a me la meraviglia che fece al mio egregio amico personale l'onorevole Maldini.

Però io credo che qui la questione non sia di libertà, ma di logica legislativa. Io non credo che ci siano due logiche, due economie, una per la terra, ed una per l'acqua. Per me, credo che quello che vale logicamente per la terra, debba valere anche per le acque.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

In principio della società umana, la terra era libera, come direbbe la Commissione; tutti tagliavano gli alberi, tagliavano l'erba a proprio piacimento; vi era quello che fu chiamato lo stato sociale di pastorizia. Dallo stato sociale di pastorizia si è venuto a quello agricolo-commerciale. Colui che primo osò piantare intorno al campicello da lui coltivato una siepe, ed osò dire « questo è mio, » quell'uomo fondò uno dei principii della futura civiltà. Ma il signor ministro avrebbe detto: quest'uomo viola la libertà, perchè propone che la terra sia divisa, e che ciascuno sia sicuro della parte di terra da lui coltivata, a detrimento degli altri che vogliono andare a prenderne i frutti.

Ma io non sono di questa scuola, io sono di quella scuola che crede che l'agricoltura fiorisca al solo patto, che chi semina abbia il diritto di raccogliere. Quello che dico per la terra, dico per l'acqua.

L'onorevole relatore ha detto che io ho contro di me la corrente. Io credo che in altri paesi ci sieno state correnti contrarie, e che queste correnti contrarie abbiano fecondati i fiumi di pesci, che anticamente non avevano; mentre noi abbiamo fiumi che altra volta avevano pesci, e adesso non li hanno.

Ci vuole per l'acqua quello che ci vuole per la terra; se stimate utile che molti pesci vi sieno, fate che vi sieno molte persone che abbiano interesse alla piscicoltura; fate che vi sieno molte persone che abbiano interesse a seminare i pesci, e che per avere questo interesse, abbiano la sicurezza di pescare a profitto proprio e non a profitto degli altri che non hanno seminato.

Il signor ministro chiama libertà, ciò che io chiamo stato di barbarie. Lo spirito della mia proposta consiste nel rendere utili, per via di affitto, le acque che possono servire alla piscicoltura.

Dopo questo, signori, io non m'illudo sulla importanza che possa dare la Camera in questo momento a tal genere di questioni; e se proprio vedo che nessuno mi assiste, e che, come diceva l'onorevole relatore, ho la corrente contro di me, non voglio lottare solo contro la corrente, allora lascerò andare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè persiste nei suoi articoli?

**VARÈ.** Persisto.

**PRESIDENTE.** La Commissione respinge?

**MAURIGI.** (Della Commissione) Respinge assolutamente.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Varè, come la Camera ha inteso, ha proposto tre articoli, che dovrebbero essere come preliminari allo schema di legge concertato tra il Ministero e la Commissione.

La Commissione e il Ministero hanno dichiarato

che respingono questi articoli aggiuntivi, pur tuttavia è dover mio di sottoporli alla Camera:

« Art. 1. Non si può pescare nelle acque di proprietà privata contro il divieto del proprietario.

« Art. 2. Nelle acque, che l'articolo 427 del Codice civile dichiara pubbliche, e per le quali la legge sui lavori pubblici pone le opere a carico dello Stato, la pesca si esercita a profitto dello Stato.

« Per le acque classificate dalla legge sui lavori pubblici nella seconda o terza categoria, la pesca si esercita a profitto di chi ha il carico dei lavori.

« Art. 3. Salvi i riguardi della navigazione, il Governo del Re potrà affittare tratti di acque pubbliche per la costruzione di pescaie e chiuse per la piscicoltura o concedere licenze annuali di pesca nelle acque stesse secondo una tariffa che sarà annessa alla presente legge. »

Metto ai voti l'articolo 1.

**MALDINI.** Chiedo una spiegazione.

L'articolo 1 dell'onorevole Varè dice: « non si può pescare nelle acque private senza il permesso del proprietario. » Ora, se la Camera respinge questo articolo ammette forse che sia lecita la pesca nelle acque private?

**MAURIGI.** C'è il Codice.

**MALDINI.** Prego l'onorevole Maurigi di fare attenzione che io ho studiato molto e da vari anni contesta questione.

Ora l'articolo 1 proposto dalla Commissione parla pure di acque private. Faccio queste osservazioni allo scopo soltanto di avvertire la Camera come, respingendo l'articolo proposto dall'onorevole Varè, potrebbe forse avvenire qualche inconveniente od equivoco.

**DI SAMBUY.** (Della Commissione) Per quanto breve abbia potuto essere l'esame che la Commissione dovette prendere della proposta Varè, però fu abbastanza coscienzioso per poterla distinguere in due parti assolutamente diverse.

Sull'articolo 1 la Commissione non poteva fare a meno che essere completamente d'accordo con l'onorevole Varè; sugli altri due articoli invece la Commissione non credeva di potere entrare nelle viste dell'onorevole Varè.

L'onorevole Maldini dice adesso: come fate a respingere l'articolo 1 proposto dall'onorevole Varè? Respingendolo voi create una posizione curiosa ai proprietari.

La Commissione risponde invece all'onorevole Maldini che c'è il Codice per garantire a ciascuno la proprietà sua. (Movimento d'approvazione)

Ad ogni modo vi provvede pure nella legge in discussione l'articolo 26, e l'onorevole Varè deve averlo letto; dice precisamente che non si può eser-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 13 MARZO 1876

citare la pesca in acque di proprietà privata, ovvero soggette a diritti di pesca, *senza il consenso dei rispettivi proprietari*, ecc.

Da ciò vedono l'onorevole Varè e l'onorevole Maldini che quel diritto sacrosanto che vivamente vogliono conservato è stato perfettamente riconosciuto dalla Commissione ed abbastanza chiaramente espresso nella legge che vi è proposta.

MANCINI. Io penso che dei tre articoli, proposti dal mio onorevole amico Varè, il primo si possa ritenere superfluo, e gli altri, per non usare una parola più grave, pericolosi, ed egli stesso vorrà riconoscere, anzi credo che abbia già in parte riconosciuta la impossibilità di accettarli senza che siano sottoposti ad un maturo e ponderato esame che non è possibile in questo momento.

L'inutilità del primo articolo sembrami già risultare dalle parole dell'onorevole Di Sambuy. Poichè in questo progetto di legge l'articolo 26 punisce chiunque eserciti la pesca in acque di proprietà privata, si vede in esso adoperata la formola la più efficace per significare che non si ha il diritto di pescare in acque appartenenti a proprietà privata.

Quanto agli altri articoli, si vorrebbe stabilire che nelle acque dichiarate di proprietà pubblica dall'articolo 427 del Codice civile, e per le quali la legge sui lavori pubblici pone le opere a carico dello Stato, la pesca debbasi esercitare *a profitto dello Stato*. Ma l'articolo 427 contempla quella specie di proprietà pubbliche, che non costituiscono il patrimonio dello Stato, bensì il pubblico demanio, nel quale al Governo non compete che l'esercizio di un potere di sorveglianza e di polizia, ma l'uso ne appartiene, e deve liberamente appartenere a tutti indistintamente i cittadini, e deve essere uso gratuito.

Infatti qui il Codice pone in una sola e medesima categoria le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi, i torrenti, ed altre proprietà demaniali.

Ora, egli è evidente che finora si è liberamente pescato in codeste acque pubbliche da ogni cittadino a proprio profitto, e senza bisogno di accordi o concessioni, e tanto meno sotto l'obbligo di pagare qualunque corrispettivo allo Stato, con quello identico diritto con cui ciascuno di noi passeggia gratuitamente sulle vie e piazze pubbliche, usa del lido del mare per quei bisogni ai quali è destinato, nè alcuno pretende che queste proprietà, sebbene pubbliche, facciano parte del patrimonio dello Stato di cui esso abbia a ricavar rendita o profitto, sì che i privati non possano goderne ed usarne se non col permesso e la concessione dello Stato, e pagandogli un corrispettivo.

Ho dunque ragione di temere dall'introduzione

nella legge di somiglianti disposizioni. Certamente si considera come acqua pubblica appartenente all'alto dominio della nazione l'acqua che sta nel porto, nei seni di mare, e lungo le spiagge per tutta quella estensione, che costituisce il mare territoriale; ma in tutte queste acque l'uso dei cittadini è libero, e nessun altro diritto appartiene allo Stato, all'infuori di quello di far coesistere ed ordinatamente esercitare i diritti di uso di tutti con l'uso di ciascun utente, e quindi di sorvegliare e regolare questo diritto di uso con leggi e regolamenti che appartengono alla classe dei provvedimenti che si chiamano di polizia.

Io perciò, senza aggiungere altro ed affaticare la Camera, vorrei pregare il mio egregio amico di voler riconoscere che il suo desiderio, per quanto riguarda il primo articolo che è il più essenziale, trovasi soddisfatto nell'attuale disegno di legge. Che niuno possa andare a pescare nella proprietà privata, ed a servirsene, non è barbarie, è civiltà; ma chi parimente potrebbe chiamare civiltà l'obbligarci a pagare un'imposta all'erario per poter passeggiare nelle pubbliche piazze?

Se dunque l'uso di altre proprietà che sono di pubblico demanio, deve essere a tutti libero e gratuito, si può far valere la medesima ragione per la libertà della pesca nelle acque pubbliche. Perciò pregherei l'onorevole Varè di voler ritirare i tre articoli da lui proposti.

VARÈ. L'onorevole Sambuy ha detto che certamente debbo aver letto (lo ha detto con una certa aria dubitativa) l'articolo 26.

L'ho tanto letto che l'ho citato nelle prime mie parole, ed ho detto che non mi piaceva in quanto che in esso si riscontra l'inesattezza di trattare diversamente chi porta via un pesce, da chi porti via un'altra proprietà simile di valore; che quell'articolo era esagerato perchè puniva con 150 lire di multa una violazione che in altri casi si sarebbe punita con un'ammenda assai minore.

Dirò anche che v'è un'altra inesattezza in questo articolo 26, allorchè tratta diversamente la condizione della pesca da quella della caccia.

Il Codice civile vieta d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia *contro il divieto* del proprietario. E non è a caso che nel Codice civile si disse *contro il divieto* del proprietario, invece di dire *senza il consenso*, imperocchè tante volte il proprietario non ha interesse a vietare ed allora non vieta. Ed in questo caso, cioè, in cui non vi sia interesse alcuno a vietare, mi pare che sia proprio esagerato il volere che si vada a tirare per le falde dell'abito il proprietario per averne il consenso formale.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

Dunque l'articolo 26 l'aveva visto, ed appunto perchè non mi piaceva, aveva creduto di sostituirvene un altro che provvedesse meglio, perchè, stabilita la massima che nelle acque private non si può pescare se non che dal proprietario delle acque, non si vede il motivo per cui non si riferisca nell'applicazione al diritto universale.

Con ciò rispondo anche al mio egregio amico Mancini il quale credeva che io non avessi visto quest'articolo. In quanto alla seconda parte del discorso io certamente non ho niente da dire in tutto ciò che ha insegnato alla Camera l'onorevole Mancini sulla interpretazione del Codice civile rispetto al demanio pubblico; quelle cose io non ho mai sognato di disconoscerle.

Non ho voluto mai confondere ciò che il Codice civile distingue, cioè il *demanio pubblico* coi *beni patrimoniali* dello Stato. Ho richiamato il Codice civile solo per indicare di quali acque pubbliche io intendessi parlare, e diceva: queste acque nelle quali si può pescare, sarebbero *di tutti*, secondo la corrente che segue la Commissione; o sarebbero di chi assume di coltivarle, secondo i principii dell'economia che ha prevalso in Inghilterra, in Francia ed in altri paesi, secondo quei principii che sono stati adottati anche in Italia per favorire l'agricoltura.

Di questi due sistemi, io diceva, si preferisca il secondo, vale a dire quello che dà la preferenza alla *piscicoltura sopra la libertà della pesca*.

Tale e non altro è il mio concetto, su cui credetti d'insistere, perchè m'è sembrato che mi si sia risposto senza averlo ben compreso.

L'onorevole Maldini ha ricordato come questo sistema era stato in parte adottato nell'articolo 14 del vecchio progetto in cui si faceva riserva espressa di preferire la piscicoltura alla pesca. Questo è un sistema di legislazione che se non si vuole adottare ora per le acque dello Stato, giova però sempre ricordare che si era altra volta convenuto di adottarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè insiste nei suoi emendamenti?

VARÈ. Vedendo che nessuno mi dà appoggio, li ritiro.

PRESIDENTE. Allora passeremo agli articoli.

« Titolo primo. *Disposizioni generali*. — Art. 1. La presente legge regola la pesca, sia di mare, sia di fiume e di lago, nelle acque che formano parte del demanio pubblico e in quelle del mare territoriale.

« Sono applicabili alle acque di proprietà privata quelle disposizioni soltanto, rispetto alle quali ciò sia espressamente dichiarato.

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute

nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

MALDINI. Non propongo alcun emendamento, ma intendo solo domandare una spiegazione, e spero che l'onorevole relatore me la vorrà dare.

L'onorevole relatore, tanto nella sua relazione, quanto nelle parole da lui dette oggi alla Camera, dichiarò come da questo disegno di legge emerga da tutti i lati *la libertà*.

Ora nel primo articolo così proposto, mi sembra che la libertà rimanga anzi vincolata più del bisogno. Vi è detto infatti che la presente legge va in vigore in tutta l'estensione del *mare territoriale*. Ho piacere di vedere qui presente l'onorevole Mancini il quale potrà meglio di me spiegare come sia, oggi specialmente, molto ambigua, molto equivoca l'espressione di mare territoriale. Qui si tratta di una legge repressiva, d'una legge proibitiva, d'una legge che vincola la libertà: è quindi necessario che i limiti entro i quali deve la legge avere vigore sieno esattamente stabiliti in guisa che non ci sia incertezza. L'espressione di mare territoriale può stare benissimo quando si tratta di definire le acque dello Stato, ma per quanto concerne questo disegno di legge ritengo che non si adatti una tale espressione così indefinita ed indeterminata. Ricordo alla Camera come l'onorevole ministro Finali ed il suo collega per la marina, invitati ambedue nel 1874 in seno della Giunta, abbiano accettato che, invece di dire: *mare territoriale*, si specificasse esattamente la distanza dal lido entro alla quale la legge deve essere osservata.

Così viene stabilito in tutte le leggi sulla pesca in vigore presso le altre nazioni.

Se lo scopo della legge è quello di garantire la conservazione e la riproduzione del pesce, è naturale che i vincoli che la legge mette alla libertà della pesca non si debbano estendere oltre di quanto riesca necessario, affinchè siano garantite la conservazione e la riproduzione del pesce.

Ora, alla distanza che in oggi si stabilisce per il mare territoriale, è inutile pensare alla conservazione ed alla riproduzione del pesce. Ciò si può fare vicino alle coste; ma in alto mare nessuno ancora ha sorpreso i segreti della natura, e non si sa che cosa colà vi succeda in proposito.

Di più c'è un inconveniente a vincolare di troppo il libero esercizio della pesca. Vi sono miriadi di pesci così detti di passaggio che viaggiano lontano dalle coste, e che traversano il mare di una regione, ed anche i mari di una nazione. Se voi vincolate la

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

libertà della pesca più di quello che è necessario per favorire la località stessa, voi impedito al pescatore di prendere questo pesce che non serve poi nulla a vantaggio avvenire del nostro paese.

ALVISI, *relatore*. Domando la parola.

MALDINI. Avvi ancora un altro fatto.

Quando voi fate una legge, dovete avere il mezzo di sorvegliarne la sua esecuzione.

Ora io domando all'onorevole ministro del commercio (il quale avrà naturalmente ben pensato a questo argomento della sorveglianza, e se fosse presentè il ministro della marina domanderei anche a lui la stessa cosa): come è possibile, fino ai limiti del mare territoriale, d'invigilare la pesca, senza istituire un'altra categoria d'impiegati, come ho veduto farsene domanda in una petizione d'una regione d'Italia, che voleva si stabilissero dei *guarda-pesche* o che so io, come vi sono i *guardaboschi*? Ciò è impossibile. Atteniamoci adunque a ciò che è conforme a tutte le leggi delle altre nazioni. Ed io credo che quando si stabilisse il limite di tre miglia (ma questo bisogna specificarlo), sarebbe tutto quello che si potrebbe mettere nella legge.

Io spero che il signor ministro accetti questa mia proposta, e che l'accetterà pure la Commissione.

MANCINI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Maldini ha accennato già che il limite e la estensione del mare territoriale non è concordata fra gli studiosi di diritto pubblico; che se dovesse prevalere anche per l'avvenire la teoria fin qui invalsa, vale a dire che il mare territoriale si protenda fin dove arriva la palla di cannone, questa estensione in seguito alle iperboliche portate dei nuovi pezzi di grosso calibro, in relazione ai fini che ha una legge sulla pesca, andrebbe veramente troppo distante.

Riconosco io medesimo che, poichè oggi la massima portata di un cannone è già calcolata a dieci chilometri, nè questo è limite estremo, veramente andare fin là a proteggere la conservazione delle specie del pesce, e a procurare di garantirne la fecondazione e l'allevamento, sarebbe un andare troppo al largo.

Riconosco inoltre che vi è buon fondamento alle sue osservazioni sia per quanto riguarda la difficoltà di esercitare la vigilanza a tanta distanza dalla riva, sia per quanto si riferisce alla convenienza per gli esercenti la pesca di mare, di avere una distanza precisa che si possa misurare; per guisa che io non ho difficoltà di ripetere qui la dichiarazione che egli ha ricordato avere io fatta, insieme al mio collega della marina. E se l'onorevole Maldini che fu il primo ed accuratissimo relatore per questo pro-

getto di legge alla Camera, volesse ripigliare la proposta, che faceva con quella relazione, per parte mia non mi opporrei. Ai fini di questa legge possono largamente bastare le tre miglia geografiche che egli proponeva, le quali corrispondono all'incirca a cinque chilometri e mezzo.

MANCINI. L'onorevole Maldini mi fa l'onore di interpellarmi. Se ho ben compreso, egli si preoccupa di ciò che la legge in certa guisa presupponga libera la pesca in tutta la estensione, mal definita, del mare territoriale, e considera altresì che ad una notevole distanza dalla spiaggia gli stessi regolamenti ed i mezzi di vigilanza rimarrebbero destituiti di efficacia. Non so se ho ben compreso la sua osservazione.

Ora io mi permetto di fare presente alla Camera che non mancano altre disposizioni dei nostri regolamenti marittimi, in cui si contengono norme che determinano l'estensione del mare territoriale.

Il concetto dei pubblicisti in questa materia, come la Camera ben sa, è che ogni nazione deve esercitare la sua potestà e giurisdizione su tutta quella parte di mare che sia necessaria alla difesa delle coste, e perciò in tutto quello spazio donde la costa potrebbe ricevere nemica offesa, il che significò un insigne antico scrittore affermando che la giurisdizione marittima si estende *quousque extenditur armorum vis*. Ciò importa che siccome ogni giorno nuove scoperte fanno variare l'efficacia dei mezzi di offesa, necessariamente è soggetta a variazione benanche l'estensione del mare territoriale.

Ma siccome la legge non può avere effetto che nel mare territoriale, io non comprendo la conseguenza pratica dell'obbiezione circa la pesca più lontana.

In alto mare la pesca è liberissima, e se taluno vuole andarla a fare in alto mare, sarebbe assurdo che si facessero leggi per impedire o regolare un tal fatto in luogo ove il legislatore non ha giurisdizione veruna. Perciò quando l'antico legislatore romano con una enfatica espressione disse che l'imperatore era *mundi dominus*, la legge era signora del mare, *lex autem maris*; intendeva dire che lungi dalla spiaggia l'immensità del mare non è soggetta ad alcuna sovranità di questo mondo.

Dunque noi non possiamo che provvedere a quei fatti i quali hanno luogo nel mare territoriale, fin dove il mare territoriale si estende, vi ha quella proprietà demaniale di libero uso universale, di cui testè abbiamo parlato.

Senonchè il presente disegno di legge, prendendo in considerazione la diversa condizione locale, ed io aggiungerò la mutabilità nella estensione del mare territoriale, non ha voluto determinare nè un

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

raggio di tre miglia di lunghezza, nè altra estensione precisamente misurata, anche perchè io credo che secondo la diversa configurazione delle coste la stessa estensione potrebbe talvolta essere eccessiva e talvolta insufficiente.

A mio avviso, il progetto di legge ha ottimamente provveduto nell'articolo 4, che verrà più tardi in discussione.

Infatti l'articolo 4 determinando che la pesca è soggetta a discipline dirette a conservare le specie dei pesci e ad altre disposizioni atte a proteggerne la moltiplicazione, dispone che a solo uopo si formino appositi regolamenti, e così soggiunge nella sua seconda parte :

« Per quanto riguarda la pesca di mare, i regolamenti determineranno, secondo le condizioni dei luoghi, i limiti di distanza dalla spiaggia, e di profondità d'acqua entro i quali debbono essere osservati. »

Ciò basta a chiarire che nel concetto del legislatore è riservato ai regolamenti restringere e limitare ad un'estensione anche minore di quella che costituisce il mare territoriale, l'applicazione e la autorità dei regolamenti.

Io credo perciò che si possa passare oltre, risolvendo alla discussione dell'articolo 4 unicamente il decidere, se sia questa una facoltà di cui meglio possa usare il regolamento, che può apprezzare le diverse condizioni dei luoghi, o se sia più conveniente (e per me non lo credo) stabilire in modo assoluto nella legge una norma rigida ed inflessibile.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Pasqualigo.

**PASQUALIGO.** Dopo quello che ha detto l'onorevole Mancini, che è stato interprete fedele del mio pensiero, io non ho niente da aggiungere. Mi attengo a quanto egli ha detto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Maldini.

**MALDINI.** Per un semplice schiarimento.

Io forse non mi sarò bene spiegato: non insisto però nella mia proposta, in quanto che dalle ultime parole dell'onorevole Mancini risulta che la questione si potrà fare all'articolo 4. Le osservazioni che mi ha rivolto l'onorevole Mancini sarebbero state a proposito qualora io avessi voluto che la legge avesse effetto al di là del mare territoriale. Invece la mia proposta intendeva che, non essendovi bisogno di applicare la legge se non se ad una distanza che rimane sempre più vicina alla costa di quello che sia stabilito il limite del mare territoriale, non occorreva riferirsi al mare territoriale, poichè questo rappresentava un limite maggiore. Io

mi attenevo invece al limite minore, al limite più vicino alla costa.

**PASQUALIGO.** Perchè?

**MALDINI.** Perchè nella legge della pesca bisogna distinguere il così detto mare *piscatorio* dal mare *territoriale*. Sono due cose ben diverse: nel mare *piscatorio* è applicata la legge restrittiva alla libertà della pesca; nel mare *territoriale* no, non c'è bisogno di applicarla.

Qualcuno, non so se l'onorevole Pasqualigo entri in questo numero, qualcuno crede che mettendo nella legge della pesca il mare territoriale, si impedisca che i pescatori esteri vengano a pescare sulle coste nostre. Onorevole Pasqualigo, questo non succede.

Ripeto, non mantengo per ora la mia proposta, ma mi riservo farla all'articolo 4. Se però l'onorevole ministro insiste...

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io no.

**MALDINI.** Allora all'articolo 4 si potrà stabilire il limite di 3 miglia.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io non aveva fatta alcuna proposta; aveva solamente detto di aderire alla proposta dell'onorevole Maldini, se egli la faceva.

Dirò poi, in risposta alle dotte considerazioni messe innanzi dall'onorevole Mancini, che quando anche sia determinato in quest'articolo 1, che al di là delle tre miglia geografiche vi è la libertà assoluta della pesca, siffatta disposizione non tocca nemmeno la questione e la determinazione del mare territoriale, e tanto meno la pregiudica.

In quanto all'articolo 4, nella relazione da me fatta al Senato, io stesso aveva notato come quell'articolo poteva temperare l'eccesso, che taluno potesse scorgere nell'articolo primo. L'onorevole Mancini ha opportunamente citato quell'articolo; e per certo quando anche nell'articolo 1, alinea primo, rimanga la dizione di mare territoriale, l'articolo 4 permetterà che l'articolo 1 non venga applicato con eccessiva e rigorosa estensione. Se nell'articolo 1 si mette una distanza determinata, ne verrebbe per conseguenza che al di là non si può mai dallo Stato regolare a suo placito la pesca; se invece resta la frase di mare territoriale, rimane nel Governo la facoltà di regolare la pesca fino all'ultimo termine del mare territoriale. Il mare territoriale va al di là di quei limiti nei quali è ristretto il mare che l'onorevole Maldini chiama *piscatorio*, ossia quel tratto di mare di acque non profonde, nel quale giova regolare la pesca.

**MAURIGI.** Io ho chiesto la parola solamente per fare una brevissima dichiarazione, o, per meglio dire, per portare a conoscenza della Camera, a

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

nome della Giunta incaricata dell'esame di questo disegno di legge, che in termini meno eloquenti e sapienti che in questo recinto, tale questione fu pure lungamente esaminata in seno della Giunta, e l'onorevole Maldini appunto in quell'occasione propose la soppressione pura e semplice della parola *territoriale*.

Fu anche esaminato se era conveniente di venire alla definizione del mare pescatorio; ed a questo riguardo veramente non venne formolata dall'onorevole Maldini alcuna proposta. La Giunta stimò di dovere conservare, nella sua gran maggioranza, la parola *territoriale*, perchè, grazie ad essa, si veniva a lasciare un margine ai regolamenti; margine che non poteva essere di nessun danno, e che non pregiudicava l'autorità dei provvedimenti stessi, imperocchè, come giustamente accennava l'onorevole Maldini, il quale è tanto competente in questa materia, è ben difficile il fissare dove finisce questo mare *pescatorio*, e si potrebbe dar luogo ad interpretazioni stranissime che verrebbero giustamente ad affermare quei tali vincoli non giustificati alle libertà generali del mare, che sono contrari ai principii sostenuti su tutti i banchi di questa Camera. È per questa ragione che la Giunta crede di doversi attenere alla parola *territoriale*; lasciando poi nella redazione dei regolamenti il campo larghissimo a limitare il più che fosse possibile anche questa ingerenza governativa sul mare.

PRESIDENTE. L'onorevole Maldini non insiste?

MALDINI. No.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti...

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Io richiamerei l'attenzione della Camera sul secondo alinea dell'articolo 1.

« Sono applicabili alle acque di proprietà privata quelle disposizioni soltanto, rispetto alle quali ciò sia espressamente dichiarato. »

Non in tutti i casi contemplati da questa legge si dichiara espressamente quali dei suoi articoli sieno applicabili alla proprietà privata. (*Sì! sì!*)

Permettano, nell'articolo 4, in cui si fanno delle limitazioni all'esercizio della pesca, tra l'altro per la conservazione della specie, come anche nell'articolo 6, in cui si consacrano altre disposizioni, non si fa menzione di acque private.

Per contrario poi, solo nell'articolo 7 è detto:

« I regolamenti determineranno se ed in qual maniera le disposizioni relative al porto ed al commercio dei prodotti della pesca debbano applicarsi ai prodotti provenienti da acque di proprietà privata, dal mare libero o dall'estero. »

Ciò premesso, io pongo in avvertenza la Camera

intorno all'ambiguità che può ingenerare dubbi che sarebbe meglio eliminare; imperocchè, dal momento che nella legge si dichiara che non sono applicabili alle acque di proprietà privata se non le disposizioni in cui sono espressamente contemplate, rimane dubbio se talune disposizioni, in cui non è fatto cenno di acque di proprietà privata, a differenza delle altre in cui sono espressamente contemplate, sieno a quelle acque applicabili.

Io pregherei quindi la Camera di volere dichiarare nettamente e precisamente quali sono le disposizioni applicabili alle acque di proprietà privata e di modificare in tal senso la disposizione risultante dal suddetto alinea, perchè ogni difficoltà di interpretazione e di applicazione resti del tutto evitata.

ALVISI, *relatore*. All'onorevole amico Castellano, rispondo che all'articolo 12 sono precisamente indicate le disposizioni che sono applicabili a quelle acque di proprietà privata che i regolamenti determineranno; sicchè la semplice lettura di questo articolo mi dispensa da ulteriori schiarimenti sul dubbio presentato dall'onorevole nostro collega.

CASTELLANO. Io prendo atto di questa dichiarazione; ma, a parere mio, sarebbe molto più opportuno sopprimere l'alinea di cui trattasi perchè ogni dubbio rimanga evitato. Infatti, se con l'articolo 12 si dichiara espressamente quali sono le norme applicabili alle acque di proprietà privata, a che mantenere il suddetto alinea dell'articolo 1, mentre diventa del tutto superfluo, e può solo fornire argomento di una diversa interpretazione in quanto all'applicabilità di talune disposizioni della legge?

PRESIDENTE. Onorevole Castellano, non fa alcuna proposta?

CASTELLANO. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla convenienza di evitare equivoci.

PRESIDENTE. Ella propone la soppressione dell'alinea primo dell'articolo 1?

CASTELLANO. Se la Commissione non incontra difficoltà.

BRUNETTI. Mi dispiace di non potere essere d'accordo coll'onorevole Castellano. L'articolo primo deve designare tutte le parti che abbraccia la legge. Se l'articolo primo, secondo il concetto dell'onorevole Castellano, si limitasse a dire che la presente legge regola la pesca dei mari, dei fiumi e dei laghi di proprietà del demanio pubblico, ovvero dei mari territoriali, senza punto parlare delle acque di proprietà privata, importerebbe naturalmente escludere dalla legge quelle disposizioni che si attengono esclusivamente alle acque di proprietà privata, o meglio la legge mentirebbe fino dal primo articolo, dicendo che si occupa solamente delle ac-



que pubbliche, mentre nel suo contenuto si occupa e delle acque pubbliche e delle private. Ma in quanto si occupa delle acque di proprietà privata, se ne occupa forse per determinare la proprietà? Questo mi pare che era precisamente l'equivoco (mi perdoni l'espressione, se non le sembra conveniente la ritiro) in cui cadeva l'onorevole Varè, perchè egli diceva: qui vogliamo un articolo che definisca la proprietà delle acque private; ma questa proprietà è stabilita dal Codice, è stabilita dal diritto comune. Qual è lo scopo di questa legge? Lo scopo di questa legge è la conservazione e la moltiplicazione di tutte le produzioni acquatiche di pubblico demanio; dunque questa legge si occupa della produzione delle acque private, in quanto soltanto influiscano alle produzioni acquatiche delle acque di demanio pubblico.

Fuori di questo limite la legge non solo sarebbe un'indebita ingerenza, ma un atto di arbitrio, una violazione dell'altrui proprietà.

Se la legge si occupa delle acque private solo in quanto l'uso di queste acque possa menomamente influire sui prodotti acquatici delle acque pubbliche, noi non possiamo aspettarci da questa legge se non che gli articoli i quali stabiliscono le norme di questa ingerenza, evitando i danni che possono derivare alle produzioni acquatiche delle acque pubbliche derivanti dall'uso delle produzioni delle acque private.

Ora l'articolo 12 è chiarissimo in quanto che dice:

« Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, ecc.; e queste disposizioni sono precisamente quelle che proibiscono la pesca all'imbocco e alla foce di un fiume, quelle che si riferiscono ai porti ed al commercio, quelle che vietano il deflusso di materie nocive alla esistenza ed alla moltiplicazione dei pesci; infine tutte quelle altre disposizioni le quali hanno per iscopo la conservazione e la moltiplicazione del pesce e degli altri animali acquatici.

Ora in questo articolo 12 è detto che le disposizioni di tutti quegli articoli che stabiliscono queste norme sono in tutto od in parte applicabili a quelle acque di proprietà privata che i regolamenti designeranno e delimiteranno *in quanto sia necessario per la conservazione e moltiplicazione del pesce nelle acque pubbliche.*

Ora dopo questo che mi pare chiarissimo, che cosa vorrebbe l'onorevole Castellano?

Se egli sopprime nel primo articolo l'inciso che riguarda le acque di proprietà privata, rende menzognera la legge, perchè realmente si occuperebbe di cose delle quali nel primo articolo parrebbe non doversi occupare. Se poi vuole meglio determinate le disposizioni che riguardano la proprietà privata

in quanto influisca ai danni della proprietà pubblica, non si potrebbe ottenere in modo più chiaro e preciso che si stabilisca all'articolo 12.

Quindi io prego la Commissione d'insistere su questo inciso, perchè questo inciso mi pare anzi che sia una salvaguardia del diritto privato.

Togliendolo, ne nascerebbe realmente un equivoco, poichè allora si potrebbe credere che la legge non si occupi affatto della proprietà privata, mentre nel fatto si occupa, ovvero che abbandoni questa proprietà privata a discrezione degli utenti, cosa pericolosa nell'una e nell'altra ipotesi. Epperò io credo che si debba assolutamente mantenere quell'inciso.

**PRESIDENTE.** Ma l'onorevole Castellano non fa una proposta di soppressione, si limitò a fare una semplice obiezione.

**DI SAMBUY.** (*Della Commissione*) La Commissione non può fare a meno di ringraziare l'onorevole Brunetti di avere meglio chiarita la questione in faccia alla lieve obiezione mossa dall'onorevole Castellano. Egli ha detto egregiamente, al pari del relatore, che l'articolo 12 viene soltanto a dire quali articoli si possano dai regolamenti applicare nello scopo che informa la legge. È una necessaria limitazione di proprietà, la quale tende al fine di far crescere e moltiplicare il pesce, scopo precipuo della presente legge.

Ma, in seguito appunto delle osservazioni fatte dall'onorevole Castellano e della risposta dell'onorevole Brunetti, è nata forse l'opportunità di aggiungere una parola nel secondo alinea dell'articolo 1, parola che certamente l'onorevole Varè vorrà accettare, come quella che entra nel modo suo di vedere, e che renderà forse più chiara la espressione dell'alinea secondo, aggiungendovi in fine, come ora la Commissione propone di fare, le parole « dal proprietario. »

E ciò perchè sia bene stabilita la differenza che corre tra i regolamenti da cui si hanno a determinare le norme opportune, e l'azione del proprietario.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io pregherei la Commissione di riflettere un poco su questa aggiunta, la quale se sotto un aspetto può sembrare conveniente, sotto un altro andrebbe apertamente contro i fini della legge, che sono la conservazione delle specie, la fecondazione e l'allevamento del pesce. È d'interesse pubblico che in quelle acque, le quali saranno determinate da rispettivi regolamenti siano applicate le prescrizioni e le sanzioni di questa legge. Non possiamo far dipendere dalla volontà del proprietario l'applicazione di una legge che è d'interesse pubblico.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

**PRESIDENTE.** La Commissione ritira la sua proposta?

*Voci dal banco della Commissione.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Allora ponga ai voti...

**OLIVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se la discussione si vuole che continui, io sono in obbligo di rinviarla a domani.

**OLIVA.** Siccome l'inciso di cui ci occupiamo attualmente si riferisce all'articolo 12, ed anzi la sostanza di esso dipende interamente dalla deliberazione che la Camera sarà per prendere su quell'articolo, e poichè è possibile che le disposizioni contenute nell'articolo stesso che debbono venire in discussione sieno in gran parte argomento di seria controversia e forse oggetto di eliminazione totale o parziale, io crederei che per il miglior metodo delle deliberazioni noi dovessimo rinviare la discussione dell'alea del quale discutiamo ora a quando verrà in discussione l'articolo 12. Ciò mi sembra logico, conveniente e opportuno anche come una misura di conciliazione fra le diverse proposte che vennero messe innanzi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Oliva propone sia sospesa ogni deliberazione sull'articolo 1 finchè la Camera non abbia deliberato sull'articolo 12.

La Commissione accetta o respinge la proposta dell'onorevole Oliva?

**MAURIGI.** (*Della Giunta*) La respinge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta dell'onorevole Oliva.

**OLIVA.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

**RISULTAMENTO DI VOTAZIONI.**

**PRESIDENTE.** Ora comunico alla Camera il risultato della votazione di ballottaggio per la elezione di un vice-presidente.

Votanti . . . . . 322

Ebbero voti:

Onorevole Coppino . . . . . 174

Onorevole Barracco . . . . . 140

Schede bianche . . . . . 7

Schede nulle . . . . . 1

Rimane eletto l'onorevole Coppino a vice-presidente della Camera.

Risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina dei commissari per la verificaione dei deputati impiegati.

Votanti . . . . . 312

Ebbero voti:

L'onorevole Liroy 246 — Mosca 151 — Ruspoli Emanuele 151 — Di Cesarò 148 — Miceli 140 — Di Sambuy 138 — Sforza Cesarini 137 — Barsanti 131 — Lazzaro 127 — Fano 112 — Briganti-Bellini 109 — Barazzuoli 100 — Aveta 89 — De Dominicis 83 — Morelli Donato 80 — Ruspoli Augusto 38. Schede bianche 12.

I sopra nominati primi otto deputati rimangono chiamati a fare parte della Commissione per la verificaione dei deputati impiegati.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.**

**PRESIDENTE.** Sono giunte contemporaneamente al Banco della Presidenza due domande d'interpellanza.

Una è sottoscritta dagli onorevoli Emanuele Ruspoli, Augusto Ruspoli, Samuele Alatri, Sforza Cesarini, Guido di Carpegna, i quali domandano d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze sulla riscossione della tassa di ricchezza mobile, e sopra i sequestri e vendite giudiziarie alle quali ha dato luogo nella città di Roma.

L'altra è sottoscritta dall'onorevole Amadei, il quale domanda d'interpellare l'onorevole ministro per le finanze sul modo di riscossione della imposta sulla ricchezza mobile.

Non essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, dichiarerò in altra seduta se e quando intenderà di rispondere a queste interpellanze.

Domani alle due seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6 17.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Votazioni di ballottaggio;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla pesca;
- 3° Discussione del progetto di legge sopra il numero e ordine dell'insegnamento delle scuole normali governative.